Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)

Valide dal 1° gennaio 2009

Stato: 1° gennaio 2017

318.810 i DAFam

01.17

Premessa alla versione del 1° gennaio 2017

Dal 1° gennaio 2017 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) si applica anche alla Croazia. I cittadini croati hanno diritto ad assegni familiari per i figli residenti sul territorio dell'UE. Le DAFam sono state modificate di conseguenza, in particolare ai N. 318, 322 e 325 e nell'Allegato 1.

Diversi numeri marginali sono stati precisati e completati con riferimenti a recenti decisioni giudiziarie. È stato inoltre adeguato il capitolo concernente il versamento a terzi (N. 246 e 247).

Premessa alla versione del 1° gennaio 2016

Dal 1° gennaio 2016 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'AELS. In futuro i cittadini svizzeri e quelli dell'AELS privi di attività lucrativa potranno aver diritto ad assegni familiari anche per i figli residenti in uno Stato dell'AELS. I N. 320, 325, 433.1 e l'Allegato 1 delle DAFam sono stati modificati di conseguenza. La «Guida per l'applicazione dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari» verrà aggiornata presumibilmente nel corso del primo trimestre del 2016.

Giusta l'articolo 16 capoverso 4 LAFam, i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria. Dal 1° gennaio 2016 l'importo ammonta a 148 200 franchi. Il N. 540.1 delle DAFam è stato modificato di conseguenza.

Premessa alla versione del 1° gennaio 2015

In seguito all'adeguamento delle rendite, sono cambiati i valori limite nella LAFam. Per questioni di leggibilità sono menzionati unicamente gli importi in vigore. Gli importi validi in precedenza sono indicati in una tabella nell'Allegato 3.

Il 1º luglio 2014 è entrata in vigore la revisione del Codice civile riguardante l'autorità parentale congiunta. Le DAFam sono state modificate di conseguenza ai numeri marginali 234 e 406.

Altre modifiche interessano in particolare i seguenti numeri marginali:

- N. 318, 320, 325 e 329: precisazioni sui campi d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS;
- N. 406: indicazione del momento a partire dal quale il nuovo avente diritto prioritario può chiedere assegni familiari dopo la sentenza che stabilisce l'autorità parentale congiunta;
- N. 503.2 (nuovo): applicabilità dell'ordinamento sugli assegni familiari in caso di prestito di personale;
- N. 525: precisazioni riguardo al coordinamento tra le prestazioni per i figli concesse in aggiunta alle indennità giornaliere dell'AI e gli assegni familiari;
- N. 607.1: precisazioni sulle prestazioni complementari che escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa;
- N. 802.4 (nuovo): obbligo del salariato, e non del datore di lavoro, di restituire prestazioni ricevute indebitamente.

Premessa alla versione del 1° gennaio 2014

Le DAFam sono state modificate in particolare ai seguenti numeri marginali:

- N. 318 segg., 325, Allegato 1: conseguenze dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia;
- N. 322: precisazioni riguardo ai documenti ammessi come prova della cittadinanza serba;
- N. 510 segg.: riformulazione dei paragrafi senza modifica materiale;
- N. 538.1: riformulazione del paragrafo senza modifica materiale;
- N. 601.1: diritto agli assegni familiari in caso di malattia di lunga durata;
- N. 802.3: comunicazione della CAF al genitore che ha la custodia del figlio concernente gli assegni familiari percepiti dall'avente diritto.

Premessa alla versione del 1° gennaio 2013

Dal 1° gennaio 2013 anche le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sono assoggettate alla LAFam (revisione della LAFam del 18 marzo 2011). In precedenza, l'applicazione dell'ordinamento sugli assegni familiari ai lavoratori indipendenti variava in base alle regolamentazioni cantonali e poteva essere obbligatoria, facoltativa o non affatto prevista. Gli importi minimi degli assegni familiari secondo l'articolo 5 LAFam restano invariati a 200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi per gli assegni di formazione. In seguito all'adeguamento delle rendite, tuttavia, sono cambiati i valori limite nella LAFam. Gli importi validi in precedenza sono indicati tra parentesi, in viola per il 2011 e 2012, e in verde per il 2009 e 2010.

Le modifiche principali si trovano ai numeri marginali seguenti:

- N. 422 segg.: disciplinamento del concorso di diritti nell'ambito della LAFam e in rapporto alla LAF;
- N. 521.1 segg.: durata del diritto dei lavoratori indipendenti;
- N. 530.1 segg.: diritto delle persone che esercitano sia un'attività lucrativa indipendente che una dipendente.

Premessa alla versione del 1° aprile 2012

Le DAFam sono state modificate in due punti:

1.
Dal 1° aprile 2012 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, che disciplinano il coordinamento della sicurezza sociale all'interno dell'UE, si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e l'UE. Essi sostituiscono i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.
Nei rapporti con gli Stati membri dell'AELS continuano ad applicarsi i regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72.
Le modifiche principali si trovano ai N. 317 segg.:
Il campo di applicazione personale è stato esteso alle persone prive di attività lucrativa. In futuro, i cittadini svizzeri e di Stati dell'UE privi di attività lucrativa potranno avere diritto ad assegni familiari anche per i figli residenti in uno Stato dell'UE.

2.
Adeguamento del N. 602: le persone che cessano la propria attività lucrativa nel corso dell'anno sono considerate, ai fini degli assegni familiari, come prive di attività lucrativa per il resto dell'anno.

Premessa alla versione del 1° gennaio 2012

Le modifiche rispetto alla versione del 12 maggio 2011 sono riconducibili alla revisione del 26 ottobre 2011 degli articoli 7 e 10 OAFami, entrata in vigore il 1° gennaio 2012:

- N. 301 e 301.1: anche in caso di formazione di lunga durata all'estero si presuppone il mantenimento del domicilio in Svizzera e sussiste il diritto ad assegni familiari;
- N. 305–309: vengono meno alcune condizioni particolari per il versamento di assegni familiari per i figli residenti all'estero;
- N. 519.1: diritto ad assegni familiari in caso di congedo non pagato.

Indice

Abbreviazioni 12

1. In generale 17

2. Prestazioni..... 18
2.1 Assegni per i figli 18
2.2 Assegni di formazione 19
2.3 Assegno di nascita e assegno di adozione 22
2.3.1 Condizioni generali valide sia per l'assegno di nascita sia per l'assegno di adozione 23
2.3.2 Condizioni specifiche per l'assegno di nascita 24
2.3.3 Condizioni specifiche per l'assegno di adozione 25
2.4 Persone che danno diritto agli assegni familiari 26
2.4.1 Figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione 27
2.4.2 Figliastri 27
2.4.3 Figli del partner registrato 28
2.4.4 Affiliati..... 29
2.4.5 Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento 30
2.5 Importo e adeguamento degli assegni familiari 31
2.6 Assegni familiari e contributi di mantenimento 31
2.7 Versamento a terzi 31

3 Figli residenti all'estero 33
3.1 In generale 33
3.2 Condizioni 35
3.2.1 Principio 35
3.2.2 Disciplinamento speciale per i salariati che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera e che sono assicurati obbligatoriamente all'AVS 36
3.3 Adeguamento al potere d'acquisto 36
3.4 Applicazione pratica 38
3.4.1 Stati membri dell'UE e Stati membri dell'AELS 38
3.4.1.1 Stati membri dell'UE 38
3.4.1.2 Stati membri dell'AELS 39
3.4.2 Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sugli assegni familiari con la Svizzera 39
3.4.3 Altri Stati 40
3.4.4 Panoramica delle regole per l'esportazione degli assegni in virtù di accordi internazionali 41

3.4.5 Esempi relativi al diritto agli assegni familiari secondo la LAFam ... 42

4. Concorso di diritti tra più persone ... 43
4.1 In generale ... 44
4.2 Determinazione del primo avente diritto ... 45
4.3 Pagamento dell'importo differenziale ... 49
4.4 Esempi ... 50
4.5 Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale nel caso degli assegni di nascita e di adozione ... 54
4.6 Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale in rapporto alla LAF ... 55
4.6.1 Concorso di diritti della medesima persona ... 55
4.6.1.1 Attività non agricola in determinati mesi ... 56
4.6.1.2 Attività non agricola durante tutto l'anno ... 57
4.6.2 Concorso di diritti di più persone ... 57
4.6.3 Esempi ... 58
4.6.4 Importo differenziale nel caso dei lavoratori agricoli; nessun computo dell'assegno per l'economia domestica ... 63
4.7 Soppresso (Concorso di diritti e importi differenziali in rapporto a diritti derivanti da un'attività lucrativa indipendente non agricola disciplinati a livello cantonale) ... 63
4.8 Concorso di diritti nelle relazioni con i Paesi dell'UE e dell'AELS ... 63
4.8.1 Regolamentazione applicabile ... 63
4.8.2 Determinazione del primo avente diritto ... 64
4.8.3 Importo differenziale ... 64
4.8.4 Pagamento dell'importo differenziale; tasso di cambio ... 65

5. Ordinamento sugli assegni familiari applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola ... 65
5.1 Persone assoggettate, obbligo di affiliazione e ordinamento applicabile ... 65
5.2 Durata del diritto agli assegni familiari ... 69
5.2.1 Durata del diritto dei salariati: in generale ... 70
5.2.2 Durata del diritto dei salariati agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio ... 74
5.2.3 Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari ... 78
5.2.4 Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali ... 80
5.3 Più attività della medesima persona ... 82
5.4 Casse di compensazione per assegni familiari ... 85
5.4.1 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate ... 86
5.4.1.1 Disposizioni generali ... 86

5.4.1.2 Casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni (art. 14 lett. a LAFam) ... 86
5.4.1.3 Casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS (art. 14 lett. c LAFam) ... 87
5.4.2 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari ... 88
5.4.3 Finanziamento ... 90
5.4.4 Competenze dei Cantoni ... 93

6. Assegni familiari per persone senza attività lucrativa ... 94
6.1 Diritto agli assegni familiari ... 94
6.1.1 Disposizioni generali ... 94
6.1.2 Reddito determinante ... 98
6.2 Finanziamento ... 100
6.3 Competenze dei Cantoni ... 101

7. Lavoratori indipendenti ... 102
7.1 Lavoratori indipendenti nell'agricoltura ... 102
7.2 Soppresso (Lavoratori indipendenti che esercitano una professione non agricola) ... 102

8. Contenzioso, disposizioni penali e disposizioni finali; statistica ... 102
8.1 Contenzioso e disposizioni penali ... 102
8.2 Applicabilità della legislazione sull'AVS ... 103
8.3 Prescrizioni dei Cantoni ... 105
8.4 Statistica ... 106

Allegato 1: Tabella riassuntiva sull'esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all'estero (per maggiori dettagli v. N. 324 segg.) ... 108

Allegato 2: Adeguamento del potere d'acquisto secondo l'articolo 4 capoverso 3 LAFam e l'articolo 8 OAFami ... 109

Allegato 3: Valori limite ... 110

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS *0.142.112.681*)
ANOBAG	Dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAA	Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS *0.211.221.311*)
CAF	Cassa di compensazione per assegni familiari
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS *210*)
CEE	Comunità economica europea
CIGI	Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS *220*)
Convenzione AELS	Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiarazioni; RS *0.632.31*)

Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori	Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS *0.211.231.011*)
cpv.	capoverso
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DAFam	Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
D-RAFam	Direttive concernenti il registro degli assegni familiari
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
GNI	Gross National Income (reddito nazionale lordo)
incl.	incluso
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS *837.0*)
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS *836.1*)
LAFam	Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS *836.2*)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS *831.20*)
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (RS *833.1*)

LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS *832.10*)
LAsi	Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS *142.31*)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.10*)
lett.	lettera
LF-CAA	Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (RS *211.221.31*)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS *642.11*)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS *834.1*)
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.30*)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS *830.1*)
LTF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS *173.110*)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata; RS *211.231*)
N.	numero marginale
OAdoz	Ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione (RS *211.221.36*)
OA Fam	Ordinanza dell'11 novembre 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS *836.11*)
OAFami	Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (RS *836.21*)

OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS *832.202*)
OAMin	Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (RS *211.222.338*)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.101*)
OIPG	Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS *834.11*)
OPC-AVS/AI	Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.301*)
p. es.	per esempio
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg.	seguente
segg.	seguenti
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSC	Circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 sulla prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero
v.	vedi

Nella presente circolare, laddove manca una distinzione più precisa, il termine «figlio» designa tutte le persone che danno diritto agli assegni familiari conformemente all'articolo 4 LAFam, ossia i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile, i figliastri, gli affiliati nonché i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

1. In generale

Art. 1 LAFam
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

101 Non sono applicabili le norme concernenti la violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore (art. 76 cpv. 2 LPGA) né quelle relative alla responsabilità degli assicuratori (art. 78 LPGA), da un lato perché la Confederazione non esercita alcuna vigilanza sugli assicuratori e dall'altro perché la regolamentazione della responsabilità degli assicuratori non compete alla Confederazione.

102 In deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, gli assegni per i figli e gli assegni di formazione possono essere versati a terzi anche se questi non dipendono dall'assistenza pubblica o privata (art. 9 LAFam). Si vedano in proposito i N. 245 e 246.

103 In deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA, per i contenziosi è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile (art. 22 LAFam). Si vedano in proposito i N. 801–802.

104 1/17 Secondo la giurisprudenza può inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto. Si veda in proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 3a edizione, 20159, N. 27 e 28 sull'articolo 29 e N. 7 sull'articolo 59. In tal caso gli assegni familiari sono versati direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta. Per quanto riguarda il versamento a terzi alla persona che si occupa del figlio, o al figlio maggiorenne, se gli assegni familiari non sono utilizzati per il suo mantenimento, si veda il N. 246.

2. Prestazioni

Art. 2 LAFam Definizione e scopo degli assegni familiari
Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

201 Se gli assegni familiari sono scalati in funzione del numero di figli, l'assegno per i figli o di formazione (e quindi anche l'importo differenziale) va indicato per ogni figlio e non per ogni avente diritto o per ogni famiglia. Spetta al Cantone stabilire quali siano le condizioni per il versamento dell'importo più elevato e per quale figlio della famiglia sia versato il medesimo. Questa decisione è importante non soltanto per calcolare l'eventuale importo differenziale, ma anche per stabilire l'ammontare dell'assegno da aggiungere agli alimenti in virtù dell'articolo 8 LAFam.

2.1 Assegni per i figli

Art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni
[1] Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età;

201.1 *Assegni per i figli di età inferiore a 16 anni compiuti*
L'assegno è versato interamente anche nel mese della nascita e nel mese del 16° compleanno, indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato all'inizio o alla fine del mese. In caso di decesso del figlio, il diritto all'assegno sussiste fino alla fine del mese in cui egli è deceduto.

Se un figlio trasferisce il suo domicilio in Svizzera da uno Stato in cui non sono esportati assegni familiari, il diritto all'assegno sussiste dal primo giorno del mese in cui si è trasferito. Se lascia la Svizzera, il diritto sussiste fino all'ultimo giorno del mese in cui parte.

202 *Assegni per i figli tra 16 e 20 anni compiuti incapaci al guadagno*
1/11 L'incapacità al guadagno ai sensi dell'articolo 7 LPGA è definita nella CIGI (N. 1018.1 segg.).

203 Spetta alla persona avente diritto all'assegno fornire la prova dell'incapacità al guadagno del figlio. Può essere richiesto un certificato medico.

204 1/11 *Delimitazione tra il diritto a un assegno per i figli e il diritto a un assegno di formazione*

– L'assegno per i figli viene versato fino al mese (compreso) del 16° compleanno del figlio. Dal primo giorno del mese successivo viene versato l'assegno di formazione, a condizione che il figlio sia in formazione.

– Un figlio di età tra 16 e 25 anni compiuti incapace al guadagno ma che segue una formazione ai sensi della LAVS dà diritto a un assegno di formazione (v. N. 3365 DR).

In virtù dell'articolo 49ter capoverso 2 OAVS, un figlio non è (più) considerato in formazione e non ha quindi (più) diritto ad assegni di formazione se percepisce una rendita d'invalidità. È dunque possibile che un figlio incapace al guadagno dia diritto a un assegno di formazione fino al compimento del 18° anno d'età e che in seguito riceva una rendita AI, dando nuovamente diritto a un assegno per i figli (per il quale non è previsto un limite di reddito) fino al compimento del 20° anno d'età.

2.2 Assegni di formazione

Art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni
[1] Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Art. 1 OAFami Assegno di formazione
[1] Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 49bis OAVS Formazione
[1] Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
[2] Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.
[3] Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.

Art. 49ter OAVS Fine o interruzione della formazione
[1] La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
[2] La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.
[3] Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

204.1 1/10 Il diritto nasce all'inizio del mese in cui il figlio di età superiore ai 16 anni inizia la formazione e cessa:
- alla fine del mese in cui la formazione è ultimata o interrotta;
- alla fine del mese in cui il figlio compie i 25 anni; oppure
- alla fine del mese in cui il figlio è deceduto.

204.2 1/11 Soppresso; si veda il N. 3366 DR.

205 Il *concetto di formazione* è quello definito nell'OAVS (per i dettagli v. N. 3358–3367 DR).

206 Per la *conclusione e l'interruzione della formazione,* si vedano i N. 3368–3373 DR.

207 Soppresso

208 Per la *prova della formazione seguita*, si vedano i N. 4306–4309 DR.

209 1/13 Il figlio dà diritto a un assegno di formazione se il suo reddito da attività lucrativa annuo non supera l'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS, vale a dire:

– 28 200 franchi all'anno, ossia
– 2350 franchi al mese.

Sono inclusi nel reddito da attività lucrativa i redditi di cui al N. 3366 DR.

(Fino al 31.12.2010 era preso come riferimento il reddito annuo, che includeva, oltre al reddito da attività lucrativa, anche i redditi patrimoniali e le rendite. I contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia e le borse di studio ne erano invece esclusi. Il limite massimo di reddito ammontava a 27 360 franchi all'anno, ossia a 2280 franchi al mese).

210 1/11 Soppresso

211 1/11 La procedura per la determinazione del reddito è la seguente:

– nel modulo di richiesta, la CAF chiede la conferma che il reddito del figlio (reddito da attività lucrativa e reddito sostitutivo secondo il N. 3366 DR) non supera il limite determinante e che il richiedente ha preso atto dell'obbligo di comunicare il superamento di questo limite. Se vi sono figli che svolgono un tirocinio o uno stage, la cassa verifica il loro salario contrattuale.
– La CAF può chiedere di indicare su un modulo i redditi da attività lucrativa e i redditi sostitutivi ed esigere altri giustificativi relativi al reddito.
– Nel caso degli studenti la CAF può basarsi sul reddito al momento della presentazione della richiesta o dell'inoltro dell'attestato di formazione, ricordando però l'obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento della situazione. La CAF può procedere discrezionalmente e in qualsiasi momento a verifiche.

211.1 1/11 Soppresso; per la determinazione del reddito si veda il N. 3367 DR.

2.3 Assegno di nascita e assegno di adozione

Art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

[2] Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

[3] L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto.

Art. 2 OAFami Assegno di nascita

[1] Il diritto all'assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

[2] Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.

[3] L'assegno di nascita è versato se:

a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e
b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno.

[4] Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di nascita per il medesimo figlio, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l'assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

Art. 3 OAFami Assegno di adozione
[1] Il diritto all'assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.
[2] Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.
[3] L'assegno di adozione è versato se:
a. sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;
b. è stata rilasciata definitivamente l'autorizzazione ad accogliere l'affiliando in vista d'adozione secondo l'articolo 11*a* dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione; e
c. l'affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.
[4] Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di adozione per il medesimo affiliando, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l'affiliando in questione. Se l'assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

2.3.1 Condizioni generali valide sia per l'assegno di nascita sia per l'assegno di adozione

212 La LAFam non sancisce a livello federale il diritto all'assegno di nascita o all'assegno di adozione. Questo diritto sussiste solo se l'ordinamento cantonale sugli assegni familiari prevede la concessione di tali assegni.

213 L'assegno di nascita e l'assegno di adozione sono versati una volta sola. In caso di nascite o adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio.

214 1/13 Il diritto all'assegno di nascita e all'assegno di adozione sottostà in linea di principio alle stesse condizioni valide per il diritto agli assegni familiari. L'attività lucrativa deve essere già iniziata al momento della nascita o all'adozione del figlio. Pertanto, se quest'ultimo nasce o è adottato nella prima metà del mese e il genitore inizia il lavoro a metà mese, non vi è diritto all'assegno di nascita o di adozione (e nemmeno a un assegno parziale).

215 In caso di percezione di indennità di disoccupazione non viene versato né l'assegno di nascita né l'assegno di adozione (v. N. 526).

216 1/13 Il diritto a un assegno di nascita o a un assegno di adozione sussiste anche se un'altra persona ha diritto prioritariamente all'assegno per i figli, ma non percepisce alcun assegno di nascita o di adozione perché il pertinente ordinamento cantonale sugli assegni familiari non ne prevede. Il diritto a un assegno di nascita o di adozione sussiste anche se il secondo avente diritto è una persona priva di attività lucrativa (v. N. 604).

217 Divieto di cumulare gli assegni: un figlio dà diritto a un solo assegno di nascita o di adozione. Lo stesso figlio può però dar diritto a un assegno di nascita per i genitori biologici e a un assegno di adozione per i genitori adottivi.

218 Qualora più persone abbiano diritto a un assegno di nascita o a un assegno di adozione per il medesimo figlio, ossia qualora i due ordinamenti cantonali applicabili prevedano tali assegni, questi ultimi spettano alla persona che gode del diritto prioritario agli altri assegni familiari secondo l'articolo 7 LAFam. Il secondo avente diritto può far valere il diritto all'eventuale differenza tra gli importi degli assegni di nascita o degli assegni di adozione.

2.3.2 Condizioni specifiche per l'assegno di nascita

219 L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo. Nel caso in cui il figlio nasca morto o deceda alla nascita, il diritto all'assegno di nascita è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

220 La madre deve avere il domicilio o la dimora abituale in Svizzera conformemente all'articolo 13 LPGA. Una donna che mette al mondo il figlio durante un soggiorno di durata limitata in Svizzera non soddisfa questo requisito. Invece, una donna domiciliata in Svizzera che mette al mondo il figlio durante un soggiorno temporaneo all'estero (ad es. ferie o visita) ha diritto all'assegno di nascita, sempre che soddisfi le altre condizioni.

221 Va rispettato un termine d'attesa di nove mesi analogamente a quanto previsto dall'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità. Ciò significa che alla nascita del figlio, la madre deve avere il domicilio o la dimora abituale in Svizzera da almeno nove mesi. Per i parti prematuri, ossia avve-

nuti prima della fine del nono mese di gravidanza, è ripresa la disposizione dell'articolo 27 OIPG secondo cui il termine d'attesa è ridotto:
– a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo e il nono mese di gravidanza;
– a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
– a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.

222 4/12 Questa restrizione legata al domicilio o alla dimora abituale della madre vale anche nei confronti dell'UE e dell'AELS. Il regolamento (CE) n. 883/2004[1], che disciplina il coordinamento della sicurezza sociale nei rapporti con l'UE e l'AELS, esclude gli assegni cantonali di nascita e di adozione della Svizzera dal suo campo di applicazione materiale.

2.3.3 Condizioni specifiche per l'assegno di adozione

223 L'affiliando accolto in vista d'adozione dà diritto a un assegno di adozione soltanto se è minore.

224 L'adozione del figlio del coniuge (adozione di un figliastro) non conferisce alcun diritto a un assegno di adozione.

225 1/13 Ogni persona o coppia sposata che desidera adottare un bambino deve indirizzare una domanda all'autorità centrale cantonale. Se le condizioni sono soddisfatte, questa certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione.

226 1/13 La condizione per il diritto all'assegno di adozione è che i futuri genitori adottivi abbiano ricevuto un'autorizzazione ad accogliere un determinato minore in virtù dell'articolo 7 OAdoz dall'autorità cantonale competente; non è sufficiente un certificato di idoneità in virtù dell'articolo 6 OAdoz.

227 1/13 Nel quadro delle adozioni internazionali, la Svizzera applica due procedure distinte a seconda che il Paese d'origine dell'affiliando abbia aderito o meno alla CAA. Se non vi ha aderito, deve essere rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 OAdoz. Se invece vi ha aderito, le opzioni sono due, conformemente alla

[1] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.1**.

LF-CAA: il minore viene adottato soltanto dopo il suo accoglimento in Svizzera, nel cui caso deve essere rilasciata un'autorizzazione secondo l'articolo 7 OAdoz (art. 8 cpv. 1 LF-CAA), oppure il minore viene adottato nel suo Stato d'origine prima dell'accoglimento in Svizzera, nel cui caso l'autorità cantonale competente deve autorizzare l'adozione nello Stato d'origine (art. 8 cpv. 2 LF-CAA). In quest'ultimo caso l'autorizzazione all'adozione nel Paese d'origine è da considerarsi un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 OAdoz.

228 1/13 L'assegno di adozione può essere versato soltanto se l'affiliando è stato effettivamente accolto dalla famiglia e (in caso di adozione internazionale) è entrato in Svizzera nel rispetto della legge. In caso di adozione internazionale, l'affiliando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi soltanto dopo che è stato rilasciato il visto o garantito il permesso di dimora.

229 1/13 Se l'autorizzazione è revocata conformemente all'articolo 10 capoverso 3 OAdoz o se l'adozione non va a buon fine per altri motivi, non è chiesta la restituzione dell'assegno di adozione, poiché i futuri genitori adottivi hanno dovuto comunque sostenere spese per accogliere l'affiliando.

2.4 Persone che danno diritto agli assegni familiari (art. 4 LAFam e art. 4–8 OAFami)

Art. 4 LAFam Persone che danno diritto agli assegni familiari

[1] Danno diritto agli assegni familiari:

a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile;
b. i figliastri;
c. gli affiliati;
d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

[2] Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

[3] Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

2.4.1 Figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione
(art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam)

230 Si intendono i figli nati da genitori sposati o non sposati e i figli adottati.

2.4.2 Figliastri
(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e art. 4 cpv. 1 OAFami)

Art. 4 cpv. 1 OAFami Figliastri
[1] Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

231 In questo capoverso sono stabilite le condizioni necessarie affinché il patrigno/la matrigna abbia il diritto di richiedere gli assegni familiari per un figliastro (figlio della moglie/del marito). Se sia poi il patrigno/la matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi a un'altra persona è stabilito in base all'articolo 7 LAFam (v. N. 401–439).

232 4/12 Il patrigno/la matrigna non ha diritto agli assegni familiari se il figliastro non vive prevalentemente nella sua economia domestica. Se non è adempiuta questa condizione, non vi ha diritto nemmeno se versa i contributi di mantenimento al figliastro al posto della moglie/del marito.
Nei casi in cui è applicabile l'ALC o la Convenzione AELS, la condizione è adempiuta se il patrigno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del figliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS, anche se questi non vive in comunione domestica con lui o lei (art. 1 lett. i n. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, v. sentenza del TF 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 3.4).

233 A titolo di esempio, un figlio che abita con la madre e il patrigno durante la settimana e trascorre un fine settimana su due dal padre vive prevalentemente nell'economia domestica della madre e del patrigno.

234 I genitori divorziati o non sposati che esercitano l'autorità parentale congiunta possono optare per la custodia alternata e dedicare lo stesso tempo alla cura del figlio (che, ad esempio, sta una settimana dalla madre e una settimana dal padre). In questo

caso, il figlio vive dunque in alternanza da ciascuno dei genitori e non da uno in particolare. Al nuovo coniuge del padre o della madre va riconosciuto il diritto agli assegni familiari. Siccome il figliastro vive la metà del tempo nella sua economia domestica, si può infatti supporre che provveda anche al suo mantenimento. I contributi versati da terzi per il mantenimento del figliastro non incidono sul diritto del patrigno o della matrigna agli assegni familiari.

235 1/11 Il figliastro che vive in istituto o in comunità di accoglienza o che durante la settimana vive fuori dalla famiglia a scopo di formazione può dar diritto agli assegni familiari se soggiorna dal genitore e dal coniuge di quest'ultimo durante i fine settimana e le vacanze.

235.1 1/11 I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni familiari.

235.2 1/11 Se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il figliastro viene sciolto mediante divorzio, il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l'ex figliastro. Per contro, il diritto continua a sussistere, se il genitore sposato con il patrigno/la matrigna decede e le altre condizioni sono adempiute.

2.4.3 Figli del partner registrato
(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e art. 4 cpv. 2 OAFami)

Art. 4 cpv. 2 OAFami Figliastri
[2] Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

236 La LUD prevede, all'articolo 27 capoverso 1, l'obbligo di assistere in modo adeguato il partner nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale. Per questa ragione il figlio del partner registrato è considerato come figliastro, alla stregua del figlio del coniuge. Può quindi dar diritto agli assegni familiari se vive (o ha vissuto fino alla maggiore età) prevalentemente sotto lo stesso tetto del partner registrato della madre o del padre. I N. 231-235 si applicano per analogia.

237 La disposizione riguarda i partner registrati secondo la LUD, ma non i partner in virtù di una legge cantonale.

238 I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni familiari.

238.1 1/11 Se l'unione domestica che ha dato origine al rapporto con il figliastro viene sciolta, l'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 LUD cessa e il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l'ex figliastro.

2.4.4 Affiliati

(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam e art. 5 OAFami)

Art. 5 OAFami Affiliati
Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione conformemente all'articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

239 Le condizioni di diritto per i genitori affilianti corrispondono a quelle previste nell'AVS per il diritto degli affiliati a rendite per figli o per orfani. I genitori affilianti devono essersi assunti durevolmente il mantenimento e l'educazione dell'affiliato. La custodia diurna non è sufficiente. Il rapporto di affiliazione deve inoltre essere gratuito. Questo è il caso se le prestazioni versate da terzi ai genitori coprono meno di un quarto dei costi di mantenimento effettivi (v. i N. 3307 segg. DR e la tabella nell'Allegato III).

Esempio
Se l'affiliato è di età compresa tra i 7 e i 12 anni, le prestazioni di mantenimento devono essere inferiori a un quarto del bisogno, ossia a 399 franchi mensili. È corrisposto l'importo per figli unici o l'importo previsto per uno di due, tre o quattro figli secondo il numero degli affiliati indipendentemente dal numero di figli propri dei genitori affilianti.

L'affiliato accolto a scopo di adozione in età minore ha diritto agli assegni familiari anche dopo il compimento della maggiore età, se i genitori affilianti si erano assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione conformemente all'articolo 49 capoverso 1 OAVS. È considerato affiliato anche un bambino accolto a scopo di adozione conformemente all'OAMin e all'OAdoz. I futuri genitori adottivi hanno diritto agli assegni familiari dall'inizio del mese in cui il bambino è accolto nella loro economia domestica (v. anche N. 228).

I figli del/della convivente non sono considerati affiliati.

240 Gli orfani collocati in istituto o dati in affidamento a una famiglia che percepisce indennità per questo motivo non possono essere considerati affiliati. Il loro tutore non può richiedere gli assegni familiari.

2.4.5 Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento
(art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam e art. 6 OAFami)

Art. 6 OAFami Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento

L'avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:

a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS; o se
b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS.

241 Per quanto concerne il diritto agli assegni familiari per gli abiatici, i fratelli e le sorelle, la LAFam si basa sul concetto di assunzione della parte prevalente del mantenimento e non pone dunque come condizione che i bambini in questione siano stati accolti gratuitamente. I requisiti della LAFam sono quindi meno restrittivi di quelli previsti dalla legislazione AVS per la concessione di rendite per orfani o per figli agli affiliati.

242 Se il bambino vive nell'economia domestica dell'avente diritto, il diritto agli assegni familiari sussiste se le prestazioni versate da terzi per il mantenimento del figlio (p. es. contributi di mantenimento, rendita per orfani) non superano l'importo massimo della rendita per orfani, pari a 940 franchi al mese.

243 Se il bambino non vive nell'economia domestica dell'avente diritto, questi ha diritto agli assegni familiari se versa contributi di mantenimento corrispondenti almeno all'importo massimo della rendita per orfani, pari a 940 franchi al mese.

2.5 Importo e adeguamento degli assegni familiari

Art. 5 LAFam Importo e adeguamento degli assegni familiari
[1] L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.
[2] L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.
[3] Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.

2.6 Assegni familiari e contributi di mantenimento

Art. 8 LAFam Assegni familiari e contributi di mantenimento
Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.

244 L'obbligo di riversamento vale anche per l'importo differenziale.

2.7 Versamento a terzi

Art. 9 LAFam Versamento a terzi
[1] Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
[2] Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA.

245 Il versamento a terzi è esigibile anche per l'importo differenziale.

246 1/17 La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15 N. 19, e N. 538.1).

Esempio
L'ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest'ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei.

Il mancato versamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:
- un documento in cui il servizio incaricato dell'incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto;
- estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto.

Se il mancato pagamento è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri che negli ultimi sei mesi ha versato per tempo l'intero importo dovuto. Si veda anche il N. 104.

Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il rischio che l'avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014, consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo dell'8 giugno 2016, consid. 2.3).

Se l'avente diritto deve inoltrare gli assegni familiari al genitore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF può informarlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di confermare per iscritto l'inoltro degli assegni. Se l'avente diritto non lo fa, la CAF può informare l'altro genitore e, su richiesta di quest'ultimo, esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.

Per la compensazione in caso di versamento a terzi, si veda il N. 802.2.

247 1/17 Il versamento a terzi va effettuato anche in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, se gli assegni familiari non vengono utilizzati per il mantenimento dei familiari residenti in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (v. art. 68bis del regolamento (CE) n. 883/2004). In caso di versamento a terzi su un conto all'estero, le relative spese sono assunte dalla CAF, mentre le spese amministrative della banca ricevente all'estero sono a carico della persona a cui sono versati gli assegni.

3 Figli residenti all'estero

Art. 4 cpv. 3 LAFam Persone che danno diritto agli assegni familiari
[3] Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

Art. 7 cpv. 1 e 1bis OAFami Figli residenti all'estero
[1] Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.
[1bis] Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d'età.

3.1 In generale

301 1/12 Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati solo se lo prescrivono accordi internazionali. Questa disposizione si applica nel caso di:
– figli che risiedono in uno Stato dell'UE/AELS (v. N. 317 segg.);
– figli che risiedono in un altro Stato contraente (v. N. 321 segg.)

Per i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si veda il. N. 301.1.
Ai salariati di cui all'articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica un disciplinamento speciale (v. N. 310–313).

301.1 1/12 Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto di mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione, che può essere contraddetta dalla cassa di compensazione per assegni familiari. Minore

è la durata del soggiorno di studi all'estero, maggiori sono le probabilità che il domicilio sia mantenuto in Svizzera.
Tra i criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i seguenti:

– il figlio non è più assicurato nell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMal. L'articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera debba essere assicurata;
– non sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze semestrali non sono trascorse in Svizzera;
– il figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all'estero;
– il figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha frequentato la scuola.

Per il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i figli che iniziano una formazione all'estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari possono essere versati all'estero per una formazione di durata superiore ai cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all'estero.

301.2 1/13 In virtù dell'ALC e della Convenzione AELS nonché del principio di non discriminazione che ne deriva, i N. 301 e 301.1 sono applicabili per analogia anche ai figli di cittadini svizzeri o di Stati dell'UE/AELS che lasciano uno Stato dell'UE/AELS per seguire una formazione in uno Stato terzo. In questo caso, si presume che i figli mantengano il loro domicilio nel primo Stato al massimo per cinque anni, durante i quali continuano a dare diritto ad assegni familiari.

302 Le limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli residenti all'estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza distinzioni tra il minimo legale secondo il diritto federale e l'importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.

303 Conformemente all'articolo 84 LAsi, nel caso dei *richiedenti* i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo e sono versati soltanto se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria.

Dato che il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero sussiste soltanto per le persone provenienti da Stati che hanno concluso con la Svizzera un accordo concernente gli assegni familiari e che questi accordi hanno la precedenza sul diritto nazionale, l'articolo 84 LAsi non è praticamente più applicabile.

3.2 Condizioni

3.2.1 Principio
(art. 7 cpv. 1 OAFami)

304 1/17 Per figli residenti all'estero le prestazioni sono versate se la Svizzera vi è tenuta in virtù di accordi internazionali.

– Per gli assegni secondo la LAFam, questo obbligo è previsto unicamente nell'ALC, nella Convenzione AELS e nella convenzione di sicurezza sociale con la Jugoslavia (che continua a essere applicabile ai cittadini di Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia). Fino al 31 marzo 2010 gli assegni familiari erano versati anche per i figli residenti all'estero di cittadini del Kosovo.

– Per gli assegni secondo la LAF l'obbligo di esportazione è inoltre previsto negli accordi con la Turchia, la Macedonia e San Marino.

– Le persone che non rientrano nel campo d'applicazione degli accordi internazionali non hanno diritto ad assegni familiari per i loro figli residenti all'estero (fatta eccezione per i casi menzionati all'art. 7 cpv. 2 OAFami).

305 1/12 Le disposizioni degli accordi internazionali che obbligano al versamento di prestazioni all'estero prevalgono su eventuali disposizioni di altro tenore della legislazione nazionale. In particolare, non si applica alcun adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto.

306 309 1/12 Soppresso

3.2.2 Disciplinamento speciale per i salariati che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera e che sono assicurati obbligatoriamente all'AVS

e

3.3 Adeguamento al potere d'acquisto

Art. 7 cpv. 2 OAFami Figli residenti all'estero
[2] I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1*a* capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali.

Art. 8 OAFami Figli residenti all'estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto
[1] Per l'adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto si applicano i tassi seguenti:
a. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell'importo minimo legale;
b. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell'importo minimo legale;
c. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell'importo minimo legale.
[2] La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data in cui sono adeguati gli importi minimi degli assegni familiari.
[3] La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso 1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili tre mesi prima dell'entrata in vigore della LAFam o dell'adeguamento degli importi minimi secondo l'articolo 5 capoverso 3 LAFam. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi e la rispettiva classificazione.

310 Il disciplinamento speciale dell'articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica a:
- salariati di nazionalità svizzera impiegati all'estero al servizio della Confederazione, di un'organizzazione internazionale o di un'organizzazione di assistenza umanitaria e che restano assicurati obbligatoriamente all'AVS;
- persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera che versa loro il salario e che restano assicurate obbligatoriamente all'AVS; e
- lavoratori distaccati dalla Svizzera all'estero che sono assicurati all'AVS in virtù di un accordo internazionale.

311 In virtù dell'articolo 7 capoverso 2 OAFami, gli assegni familiari sono esportati in tutti gli Stati. Sono tuttavia adeguati al potere d'acquisto.

312 Soppresso
1/12 (dal 1° gennaio 2012 i salariati di cui all'art. 7 cpv. 2 OAFami hanno diritto ad assegni familiari per tutti i figli secondo l'art. 4 cpv. 1 LAFam).

313 In caso di applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 OAFami, restano riservate le disposizioni più favorevoli delle convenzioni di sicurezza sociale applicabili *in casu* (p. es. se un cittadino dell'UE lavora in uno Stato dell'UE) e, in particolare, non si applica alcun adeguamento al potere d'acquisto.

314 Soppresso
1/15

315 Per l'adeguamento al potere d'acquisto, gli Stati sono suddivisi in tre gruppi. La ripartizione degli Stati viene aggiornata ogni qual volta vengono adeguati gli importi minimi legali conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LAFam. A tal fine sono determinanti i dati della Banca mondiale[2].
Per l'elenco dei Paesi si veda l'Allegato 2.

Gli importi determinanti sono quelli cantonali. Gli assegni adeguati al potere d'acquisto vanno arrotondati al franco superiore.

[2] http://www.worldbank.org/.

Nei Cantoni che applicano gli importi minimi secondo la LAFam, essi ammontano a:

assegni per i figli: 1/3 = 67 franchi; 2/3 = 134 franchi;
assegni di formazione:1/3 = 84 franchi; 2/3 = 167 franchi.

316 1/13 Soppresso

3.4 Applicazione pratica

3.4.1 Stati membri dell'UE e Stati membri dell'AELS

3.4.1.1 Stati membri dell'UE

317 4/12 Sono determinanti i regolamenti (CE) n. 883/2004[3] e n. 987/2009[4] che coordinano la sicurezza sociale nei rapporti con l'UE e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro dell'ALC. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE nel settore delle prestazioni familiari», edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

318 1/17 L'Unione europea (UE) conta i 28 Stati membri indicati in nota[5]. L'ALC si estende agli Stati membri[6] e alla Svizzera. Si applica ai soli cittadini di questi Stati. Il campo d'applicazione dell'ALC non sovrappone quello della Convenzione AELS.

319 Le prestazioni secondo la LAFam per le persone esercitanti un'attività lucrativa e quelle prive di attività lucrativa nonché secondo la LAF per le persone esercitanti un'attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni negli Stati membri dell'UE ai quali si applica l'ALC.

---

[3] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.1**.

[4] Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.11**.

[5] Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

[6] Dal 1° gennaio 2017 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica anche alla Croazia.

Non è applicabile l'adeguamento al potere d'acquisto. I cittadini di altri Stati non hanno diritto all'esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam nemmeno se i loro figli risiedono in uno Stato membro dell'UE (eccezione: i battellieri del Reno che lavorano su imbarcazioni svizzere hanno diritto agli assegni per i loro figli residenti negli Stati rivieraschi).

3.4.1.2 Stati membri dell'AELS

320 1/16 Sono determinanti i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, che coordinano la sicurezza sociale nei rapporti con l'AELS e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro della Convenzione AELS. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l'applicazione dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari», edita dall'UFAS.

Le prestazioni erogate in virtù della LAFam alle persone esercitanti un'attività lucrativa e a quelle prive di attività lucrativa nonché le prestazioni concesse secondo la LAF alle persone esercitanti un'attività lucrativa vanno esportate senza restrizioni negli Stati membri dell'AELS.
Non si applica l'adeguamento al potere d'acquisto. I cittadini di altri Stati non hanno diritto ad assegni familiari secondo la LAFam, anche se i loro figli risiedono in uno Stato dell'AELS (eccezione: i battellieri del Reno che lavorano su imbarcazioni svizzere hanno diritto agli assegni per i loro figli residenti negli Stati rivieraschi).
La Convenzione AELS si estende agli Stati membri dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e si applica ai soli cittadini di questi Stati. Il campo d'applicazione della Convenzione AELS non sovrappone quello dell'ALC.

3.4.2 Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sugli assegni familiari con la Svizzera

321 4/17 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale che includono gli assegni familiari con i seguenti Stati: Jugoslavia, Macedonia, Turchia e San Marino. La convenzione con la Jugoslavia (che continua ad essere applicata alla Serbia, al Montenegro e alla Bosnia e Erzegovina) è applicabile solo alle persone esercitanti un'attività lucrativa (v. DTF 142 V 48 del 9 dicembre 2015).

322 1/17 La Svizzera ha notificato alla Macedonia che gli assegni familiari secondo la LAFam non rientrano nel campo d'applicazione delle rispettive convenzioni. Continuano invece a rientrarvi le prestazioni secondo la LAF.
Le convenzioni con la Turchia e San Marino sono riferite solo alla LAF.
La convenzione con la Jugoslavia (ancora in vigore per Serbia, Montenegro e Bosnia e Erzegovina) non prevede la possibilità di notificare l'esclusione di nuove leggi dal campo d'applicazione della convenzione. Nel dicembre del 2009, il Consiglio federale ha deciso che a partire dal 1° aprile 2010[7] questa convenzione non sarebbe più stata applicata al Kosovo. Gli assegni familiari correnti per i figli residenti all'estero di cittadini del Kosovo sono dunque stati versati soltanto fino al 31 marzo 2010. L'unica eccezione vale per i cittadini kosovari che siano in grado di provare di avere anche la cittadinanza serba (nel qual caso è applicabile la convenzione con la Jugoslavia), vale a dire di essere in possesso di un passaporto biometrico serbo valido che non contenga alcuna restrizione riguardo all'esenzione dal visto nello spazio Schengen. Pertanto il passaporto non deve recare l'annotazione «Koordinaciona Uprava» (coordinamento amministrativo) dell'autorità serba che ha rilasciato il passaporto.[8]

3.4.3 Altri Stati

323 In questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso:
- dei salariati di cui all'articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313);
- dell'esportazione in tutto il mondo in virtù di alcune convenzioni internazionali (v. N. 325), e
- dei figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1).

[7] V. DTF 9C_662/2012 del 19 giugno 2013.
8 V. Allocations familiales communication n. 10 (disponibile in francese e tedesco), Justificatifs valables d'une éventuelle nationalité serbe pour les ressortissants du Kosovo, all'indirizzo https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/4089/lang:fre/category:108

3.4.4 Panoramica delle regole per l'esportazione degli assegni in virtù di accordi internazionali

324 Per l'esportazione degli assegni in virtù di convenzioni di sicurezza sociale rimangono applicabili le regole seguenti:
- sono esportati gli assegni per i figli (fino a 16 anni o, in caso di incapacità al guadagno, fino a 20 anni) e gli assegni di formazione (fino a 25 anni);
- gli assegni sono esportati per tutte le categorie di persone che danno diritto agli assegni familiari;
- gli assegni non sono adeguati al potere d'acquisto;
- gli assegni di nascita e di adozione non sono esportati.

I casi in cui l'assegno per l'economia domestica secondo la LAF viene esportato sono menzionati nelle tabelle figuranti al N. 325 e nell'Allegato 1.

325 *Esportazione di assegni familiari*

1/17 UE/AELS: esportazione di assegni familiari per le persone che esercitano un'attività lucrativa (salariati e indipendenti) e le persone prive di attività lucrativa.

Altri Stati contraenti: esportazione di assegni familiari solo per le persone che esercitano un'attività lucrativa (salariati e indipendenti).

Gruppo	**Cittadinanza dell'avente diritto**	**Stati in cui possono essere esportati l'assegno per i figli e l'assegno di formazione secondo la LAFam**	**Stati in cui possono essere esportati l'assegno per i figli, l'assegno di formazione e l'assegno per l'economia domestica secondo la LAF**
CH	Svizzera	Stati dell'UE/AELS più Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia	Stati dell'UE/AELS più (tranne l'assegno per l'economia domestica) Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, San Marino e Turchia
Stati dell'UE	Stati dell'UE	Stati dell'UE[9]	Stati dell'UE[10]
AELS	Stati dell'AELS	Stati dell'AELS	Stati dell'AELS

[9] Per informazioni sui disciplinamenti di singoli Stati dell'UE/AELS, si veda il testo in fondo alla tabella.
[10] Per informazioni sui disciplinamenti di singoli Stati dell'UE/AELS, si veda il testo in fondo alla tabella.

Altri Stati contra-enti	Macedonia	Nessuna esporta-zione	In tutto il mondo, tranne l'asse-gno per l'economia domestica
	San Marino	Nessuna esporta-zione	In tutto il mondo, tranne l'asse-gno per l'economia domestica
	Turchia	Nessuna esporta-zione	In tutto il mondo, tranne l'asse-gno per l'economia domestica
	Bosnia e Erze-govina	In tutto il mondo	In tutto il mondo, tranne l'asse-gno per l'economia domestica
	Montenegro	In tutto il mondo	In tutto il mondo, tranne l'asse-gno per l'economia domestica
	Serbia	In tutto il mondo	In tutto il mondo, tranne l'asse-gno per l'economia domestica
Tutti gli altri Stati	Tutti gli altri Stati	Nessuna esporta-zione	Nessuna esportazione

Fino al 31 marzo 2010, gli assegni familiari erano versati anche per i figli residenti all'estero di cittadini del Kosovo.

Va segnalato che la Svizzera ha concluso con alcuni Stati europei accordi internazionali che prevedono disposizioni più favorevoli. In virtù di questi ultimi:
– i cittadini di Belgio, Croazia, Francia, Italia, Portogallo e Spagna hanno diritto all'esportazione degli assegni per i figli e di formazione secondo la LAF in tutto il mondo;
– i cittadini della Slovenia hanno diritto all'esportazione degli assegni per i figli e di formazione secondo la LAFam e la LAF in tutto il mondo.

L'assegno per l'economia domestica secondo la LAF è sempre versato se un lavoratore vive in comunione domestica con il coniuge in Svizzera, indipendentemente dal luogo di residenza dei figli. Le indicazioni della tabella si riferiscono pertanto al caso in cui sia il coniuge che i figli vivono all'estero (in proposito v. anche la tabella riassuntiva nell'Allegato 1).

326 *Soppresso*
4/12

3.4.5 Esempi relativi al diritto agli assegni familiari secondo la LAFam

327 Hanno diritto all'intero importo dell'assegno per i figli e dell'assegno di formazione:
– un cittadino olandese i cui figli risiedono nei Paesi Bassi;
– un cittadino olandese i cui figli risiedono in Francia;

– un cittadino svizzero i cui figli risiedono in Austria.

328 Hanno diritto a un assegno (per i figli o di formazione) adeguato al potere d'acquisto ad esempio:
– un cittadino francese che lavora in Cina per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli risiedono in Cina;
– un cittadino macedone che lavora in Macedonia per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli risiedono in Macedonia;
– un cittadino svizzero che lavora in India per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli risiedono negli Stati Uniti;
– un cittadino russo che lavora in Egitto per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli vivono in Egitto.

329 Non hanno diritto agli assegni familiari:
1/15 – un cittadino statunitense i cui figli risiedono negli Stati Uniti;
– un cittadino turco i cui figli risiedono in Germania;
– un cittadino canadese i cui figli risiedono in Francia;
– un cittadino svizzero i cui figli risiedono in Turchia;
– un cittadino norvegese i cui figli risiedono in Germania.

4. Concorso di diritti tra più persone

Art. 6 LAFam Divieto di cumulare gli assegni
Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento della differenza di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 7 LAFam Concorso di diritti
[1] Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

[2] Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro.

4.1 In generale

401 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili soltanto in caso di concorso di diritti all'interno della Svizzera.
Innanzitutto occorre stabilire per ogni avente diritto il datore di lavoro / la CAF competente (v. in proposito N. 527 segg.). In questo modo si può determinare la legislazione cantonale applicabile, il che è necessario per applicare la disposizione dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d LAFam.
Soltanto in un secondo tempo si decide chi sia il primo avente diritto (v. l'esempio *1a* al N. 416).

401.1 1/14 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5 luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

402 Soppresso

403 In caso di concorrenza con diritti acquisiti in Stati dell'UE e dell'AELS si applicano le disposizioni di coordinamento dell'UE e dell'AELS (v. N. 317–320).

404 Lo stato civile degli aventi diritto e il loro rapporto con il figlio non incidono sull'applicabilità delle disposizioni concernenti il concorso di diritti.

404.1 1/14 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l'importo dell'assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pagamento dei premi dell'assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo avente

diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all'articolo 7 LAFam.

4.2 Determinazione del primo avente diritto

405 Priorità secondo la lettera a:

1/13 La persona che esercita un'attività lucrativa è prioritaria rispetto a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a quanto precedentemente previsto da alcuni disciplinamenti cantonali – il diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello di un lavoratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale priorità.

406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o c:

1/15 se una persona con un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) dimostra (presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l'autorità parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio vive prevalentemente nella sua economia domestica, non deve fornire indicazioni su altri eventuali aventi diritto. La priorità secondo la lettera b o c si applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita un'attività lucrativa indipendente e l'altra una dipendente.

Se la sentenza che stabilisce l'autorità parentale congiunta comporta un cambiamento del primo avente diritto, il nuovo avente diritto prioritario può chiedere assegni familiari a partire dal primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata stabilita l'autorità parentale congiunta. Non si procede a un esame retroattivo del diritto agli assegni familiari. Tuttavia, se l'autorità parentale congiunta viene stabilita nell'arco dei sei mesi che seguono la nascita e se non è stata ancora versata alcuna prestazione, il diritto agli assegni familiari è disciplinato come se l'autorità parentale congiunta vigesse sin dalla nascita del figlio.

406.1 Priorità secondo la lettera b:

Se un figlio, ormai maggiorenne, al raggiungimento della maggiore età era soggetto all'autorità parentale di uno solo dei due genitori, il primo avente diritto non cambia più, neanche se il figlio non abita (più) con questo genitore in quanto è andato a vivere presso l'altro o non abita più con nessuno dei due. Il tenore della lettera b è chiaro.

Nei casi internazionali riguardanti genitori non sposati (p. es. cittadinanza straniera di uno o entrambi i genitori e/o del figlio, domicilio all'estero, trasferimento da o all'estero), di norma l'autorità parentale è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore (v. art. 16 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori). Se i genitori non presentano documenti ufficiali che dimostrino un'altra realtà dei fatti, nella prassi si procede come segue:

– per i figli che hanno sempre vissuto in Svizzera, l'autorità parentale è disciplinata secondo il diritto svizzero;
– se il figlio vive all'estero o vi aveva la sua dimora abituale prima di trasferirsi in Svizzera, è applicabile il diritto dello Stato in questione.

Le CAF possono basarsi sulla dichiarazione congiunta dei genitori in materia di autorità parentale (p. es. in un modulo di richiesta di prestazioni firmato da entrambi). Se non lo fanno, per i Paesi seguenti si presuppone la situazione giuridica seguente[11]:

– autorità parentale congiunta in Belgio, Francia, Italia e Portogallo,
– autorità parentale esclusiva della madre in Germania e Austria,
– se la madre ha la sua dimora abituale in uno Stato e mette al mondo il figlio in un altro, il figlio non ha la sua dimora abituale nello Stato in cui è nato, bensì in quello in cui la madre ha la dimora abituale.

406.2 Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il controllo abitanti sia annunciato il figlio.
Se un figlio vive in ugual misura con entrambi i genitori (50/50), il primo avente diritto è determinato secondo le lettere d–f.

[11] In Belgio, Francia, Italia e Portogallo, di norma i genitori hanno l'autorità parentale in comune; in Germania e in Austria, di norma la madre ha l'autorità parentale esclusiva. Per ulteriori informazioni al riguardo e indicazioni concernenti altri Paesi, si rimanda al Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale) del 16 novembre 2011 (FF **2011** 8025, in particolare pag. 8044 segg.).

Per i figli maggiorenni la lettera c può dare adito ad incertezze. Bisogna basarsi sulla situazione al momento del raggiungimento della maggiore età in tutti i casi o solo se il figlio maggiorenne non vive presso nessuno dei genitori? Conformemente all'ordine di priorità stabilito all'articolo 7 capoverso 1 LAFam, va accertato dapprima presso quale genitore viva il figlio. Solo se questi non vive più con nessuno degli aventi diritto agli assegni bisognerà basarsi sulla persona presso cui era vissuto fino alla maggiore età. Ne derivano le possibilità seguenti:

– al raggiungimento della maggiore età il figlio vive con la madre, che è quindi il primo avente diritto. In seguito va a vivere presso il padre, che diventa il primo avente diritto. Se il figlio non vive più né con la madre né con il padre, il primo avente diritto è la madre;
– al raggiungimento della maggiore età il figlio vive con entrambi i genitori. In seguito i genitori si separano e/o divorziano e non vivono più in comunione domestica;
– se il figlio rimane (o va a vivere) con il padre, il primo avente diritto è il padre. Se il figlio rimane (o va a vivere) con la madre, il primo avente diritto è la madre;
– se il figlio non vive né con il padre né con la madre, si applicano le lettere d, e o f.

407 Priorità secondo la lettera d:
1/13 Se il primo avente diritto non può essere determinato in base all'autorità parentale esclusiva o alla convivenza prevalente con il figlio, la domanda deve essere corredata di indicazioni su altri aventi diritto (nome, luogo di lavoro e, se possibile, numero d'assicurato). Se una persona esercita simultaneamente attività lucrative in diversi Cantoni, vanno dapprima determinati la CAF competente in base all'articolo 11 OAFami e l'ordinamento cantonale sugli assegni familiari applicabile (v. N. 527 segg.). Successivamente si può determinare anche se la persona in questione abbia o meno la priorità secondo la lettera d.

408 Se a nessuno degli aventi diritto o a entrambi si applica l'ordina-
1/13 mento del Cantone in cui risiede il figlio, la priorità è valutata secondo le lettere e e f.

– Priorità secondo la lettera e:
  La priorità spetta sempre alla persona con un'attività lucrativa dipendente. Se sono entrambi salariati, la priorità spetta alla

persona che percepisce il reddito più elevato. Solo in questo caso si devono fornire informazioni sul reddito derivante dai rapporti di lavoro dell'altra persona. La domanda deve essere corredata di documenti con indicazioni sull'ammontare del salario (certificato di salario, conferma di versamento di un salario o estratto bancario). Occorre considerare soltanto i redditi da attività dipendente (in caso di più rapporti di lavoro, il reddito complessivo). In caso di reddito da attività saltuarie, ci si deve basare sul reddito annuo. Non vengono considerati i redditi da attività lucrativa indipendente.

– Priorità secondo la lettera f:
  Se nessuno può far valere un diritto in qualità di salariato, ci si deve basare sui redditi derivanti da un'attività lucrativa indipendente. È determinante il reddito considerato per la fissazione dei contributi AVS secondo l'articolo 9 LAVS. Di norma, si tratta del reddito stabilito provvisoriamente. Il primo avente diritto è determinato in base al reddito provvisorio e non si applica alcuna modifica retroattiva nel momento in cui si conosce il reddito definitivo, tranne se il primo avente diritto iniziale non raggiunge il limite di reddito di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam.

408.1 1/13 Se non si può trovare una soluzione sulla base della lettera e, in quanto le due persone salariate hanno lo stesso reddito (ad es. in caso di *job-sharing*) o una guadagna più dell'altra a seconda del mese o dell'anno, il primo avente diritto è chi lavora da più tempo presso il suo datore di lavoro. Se i due aventi diritto iniziano allo stesso tempo un nuovo lavoro presso un nuovo datore di lavoro, decidono di comune accordo chi riceve gli assegni familiari.

Se non si può trovare una soluzione in base alla lettera f, in quanto le due persone hanno lo stesso reddito da attività lucrativa indipendente (p. es. perché lavorano nella stessa azienda), esse decidono di comune accordo chi riceve gli assegni familiari.

409 1/13 Generalmente, nel caso di due genitori senza attività lucrativa che vivono entrambi con il figlio ed esercitano l'autorità parentale congiunta, si considera il reddito imponibile analogamente alle lettere e e f. Nei casi in cui non si riesce a trovare una soluzione nemmeno in questo modo, i Cantoni possono definire un disciplinamento. Se non lo fanno, l'assegno è versato al genitore che

offre le migliori garanzie di impiegarlo effettivamente per il mantenimento del figlio.

409.1 1/10 Se il genitore avente diritto prioritario consegue un reddito molto basso o soggetto a forti variazioni, si veda il N. 510.2.

4.3 Pagamento dell'importo differenziale

410 1/13 Benché per uno stesso figlio possano avere diritto agli assegni familiari più persone, può beneficiare del pagamento dell'importo differenziale soltanto il secondo avente diritto. Il suo diritto all'importo differenziale sussiste indipendentemente dal rapporto tra l'avente diritto e il figlio (può essere, per esempio, la matrigna o il patrigno). È inoltre irrilevante che il diritto derivi da un'attività dipendente o indipendente.

410.1 1/10 Per il calcolo dell'importo differenziale il diritto alla prestazione va accertato separatamente per ogni singolo figlio. Non ci si deve basare sull'importo complessivo cui il beneficiario avrebbe diritto per tutti i figli. Questo è importante in particolare se l'avente diritto (prioritario) non è la stessa persona per tutti i figli o se gli assegni familiari devono essere riversati a un'altra persona.

411 1/13 È escluso il versamento dell'importo differenziale a una persona impiegata presso più datori di lavoro in diversi Cantoni oppure che esercita un'attività dipendente in un Cantone e una indipendente in un altro. Questo principio non si applica tuttavia in rapporto alla LAF (diritto all'assegno per l'economia domestica e importi più elevati secondo la LAF).

412 1/13 Nel calcolo dell'importo differenziale non si tiene conto né di prestazioni superiori all'importo minimo stabilito dalla legge cantonale sugli assegni familiari previste dai regolamenti delle CAF, né di prestazioni versate direttamente dai datori di lavoro, attingendo a fondi propri, in virtù di un contratto individuale di lavoro, di un contratto collettivo di lavoro, di disposizioni relative ai rapporti di servizio di diritto pubblico oppure del regolamento interno di un'organizzazione internazionale.
Spetta esclusivamente alla CAF, al datore di lavoro o alle parti sociali definire le condizioni del diritto a queste prestazioni aggiuntive e stabilire in particolare se sussista o meno il diritto

all'importo differenziale. L'articolo 7 capoverso 2 LAFam si applica a queste prestazioni solo nella misura in cui ciò sia esplicitamente previsto dalle disposizioni che disciplinano il diritto alle medesime.

413 1/13 L'AD non versa alcun importo differenziale, poiché il diritto di un'altra persona con un'attività lucrativa (anche indipendente) agli assegni familiari per uno stesso figlio esclude il diritto al supplemento dell'AD.

414 Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto all'importo differenziale (art. 19 cpv. 1 LAFam).

415 Gli importi differenziali devono essere versati al più tardi 12 mesi dopo l'inizio del diritto alla prestazione (per gli importi differenziali rispetto agli assegni familiari versati negli Stati dell'UE/AELS, si rimanda ai N. 435 segg.).

4.4 Esempi

416 *Esempio 1a*
I genitori sono sposati. La madre lavora come salariata nel Cantone in cui la famiglia ha il domicilio, il padre come salariato in un altro Cantone. Entrambi hanno diritto agli assegni familiari nel seguente ordine (secondo la lett. d): 1. la madre, 2. il padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

Esempio 1b
I genitori sono sposati. La madre lavora come salariata nel Cantone A, in cui la famiglia ha il domicilio, e guadagna 20 000 franchi. Il padre lavora per due datori di lavoro diversi. Presso il datore di lavoro del Cantone A guadagna 30 000 franchi, presso quello del Cantone B 50 000 franchi. Entrambi i genitori hanno diritto agli assegni familiari. Per poter stabilire la graduatoria degli aventi diritto bisogna innanzitutto stabilire per ognuno di loro la CAF competente (v. N. 527 segg.). Solo a quel punto è possibile decidere quale genitore abbia la priorità nel riscuotere gli assegni in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d LAFam. Alla madre è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone A, al padre quello del Cantone B, ossia il Cantone in cui riceve il salario più alto (v. N. 527). Secondo la lettera d, la graduatoria degli aventi diritto è pertanto la seguente: 1. la madre,

2. il padre. La madre riceve gli assegni, il padre l'eventuale importo differenziale.

417 *Esempio 2*

1/11 I genitori sono divorziati ed esercitano l'autorità parentale congiunta sul figlio avuto insieme. Entrambi si sono risposati. Il figlio vive nell'economia domestica della madre e del patrigno. Entrambi i genitori e i rispettivi coniugi hanno un'attività lucrativa dipendente. Hanno diritto agli assegni familiari la madre, il padre e il patrigno, perché tutti e tre lavorano e hanno un legame familiare con il figlio/il figliastro. La matrigna non vi ha diritto, perché non vive nella stessa economia domestica del figliastro (v. N. 231–235).

Il diritto agli assegni familiari spetta nell'ordine:

1. alla madre (entrambi i genitori hanno l'autorità parentale congiunta, precedenza della madre in virtù della lett. c, poiché il figlio vive prevalentemente presso di lei);
2. al padre, perché ha l'autorità parentale, quindi secondo la lettera b ha la precedenza sul patrigno. Se del caso, riceve l'importo differenziale;
3. al patrigno. In qualità di terzo avente diritto, non ha diritto all'importo differenziale.
   Se la madre non lavorasse, il padre sarebbe il primo avente diritto (in virtù della lett. b, perché, contrariamente al patrigno, ha l'autorità parentale) e il patrigno riceverebbe l'eventuale importo differenziale.

418 *Esempio 3*

I genitori sono divorziati. La madre, che nel frattempo si è risposata, esercita l'autorità parentale esclusiva sul figlio avuto insieme al padre. Questi non è sposato. Il figlio vive nell'economia domestica della madre e del patrigno. La madre non esercita alcuna attività lucrativa e non ha diritto agli assegni familiari. Il padre ha un'attività lucrativa dipendente e il patrigno una indipendente. In linea di principio hanno diritto agli assegni familiari il padre e il patrigno. Il diritto spetta nell'ordine: 1. al patrigno, perché, contrariamente al padre, convive con il figliastro; 2. al padre. Il patrigno riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiunta, il padre è prioritario rispetto al patrigno.

419 *Esempio 4*
I genitori sono divorziati. Esercitano l'autorità parentale congiunta sul figlio avuto insieme, non si sono risposati e sono entrambi salariati. Il figlio è disabile e vive in istituto, ma trascorre regolarmente i fine settimana dalla madre. Secondo la lettera c, il diritto spetta nell'ordine: 1. alla madre, 2. al padre.
Se il figlio vive permanentemente in istituto, il primo avente diritto è determinato in base alla lettera d o e.

419.1 *Esempio 5*
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A, dove sia la madre che il padre esercitano un'attività lucrativa indipendente. Il padre guadagna 100 000 franchi all'anno e la madre 50 000.
Secondo la lettera f, il diritto spetta nell'ordine: 1. al padre, 2. alla madre. Il padre riceve gli assegni familiari. Poiché a entrambi i genitori è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari dello stesso Cantone, non è versato alcun importo differenziale.

419.2 *Esempio 6*
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A, dove il padre esercita un'attività lucrativa indipendente e guadagna 50 000 franchi all'anno. La madre esercita un'attività indipendente nel Cantone B e guadagna 60 000 franchi all'anno.
Secondo la lettera d, il diritto spetta nell'ordine: 1. al padre (cui è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli), 2. alla madre. Il padre riceve gli assegni familiari, la madre l'eventuale importo differenziale.

419.3 *Esempio 7*
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A, dove il padre esercita un'attività lucrativa indipendente e guadagna 40 000 franchi all'anno. La madre esercita un'attività dipendente nel Cantone B e guadagna 100 000 franchi all'anno.
Secondo la lettera d, il diritto spetta nell'ordine: 1. al padre (cui è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli), 2. alla madre. Il padre riceve gli assegni familiari, la madre l'eventuale importo differenziale.

419.4 *Esempio 8*
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A.
– Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone A (per un reddito di 30 000 franchi all'anno) e in qualità di salariato nel

Cantone B (per un reddito di 80 000 franchi all'anno). È competente la CAF del Cantone B.
– La madre esercita un'attività dipendente nel Cantone A e guadagna 40 000 franchi all'anno. È competente la CAF del Cantone A.

Secondo la lettera d, il diritto spetta nell'ordine: 1. alla madre (cui è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli), 2. al padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

419.5 *Esempio 9*

1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A.
– Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone A (per un reddito di 30 000 franchi all'anno) e in qualità di salariato nel Cantone B (per un reddito di 80 000 franchi all'anno). È competente la CAF del Cantone B.
– La madre lavora in qualità di indipendente nel Cantone C (per un reddito di 30 000 franchi all'anno) e in qualità di salariata nel Cantone C (per un reddito di 40 000 franchi all'anno). È competente la CAF cui è affiliato il datore di lavoro nel Cantone C.

A nessuno dei genitori è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli. Secondo la lettera e, il diritto spetta nell'ordine: 1. al padre (che percepisce il reddito più elevato in qualità di salariato), 2. alla madre. Il padre riceve gli assegni familiari, la madre l'eventuale importo differenziale.

419.6 *Esempio 10*

1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A.
– Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone B e a questo titolo guadagna 70 000 franchi all'anno. Inoltre fornisce prestazioni lavorative sporadiche nei Cantoni A, B e C, per le quali è retribuito come salariato. Il suo salario è variabile, ma complessivamente superiore al reddito annuale della madre. Tuttavia, non è stato concluso alcun contratto di lavoro per almeno sei mesi o a tempo indeterminato (art. 11 cpv. 1bis lett. a OAFami; v. N. 530.1). È competente la CAF cui il padre è affiliato in qualità di lavoratore indipendente nel Cantone B.
– La madre ha un contratto a tempo indeterminato nel Cantone C e guadagna 30 000 franchi all'anno. È competente la CAF del Cantone C.

A nessuno dei genitori è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli. Il diritto è stabilito in

base alla lettera e e spetta nell'ordine: 1. alla madre, perché è l'unica ad avere un diritto in qualità di salariata, 2. al padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

419.7 *Esempio 11*

1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Cantone A.

– Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone B (per un reddito di 30 000 franchi all'anno) e fornisce prestazioni lavorative occasionali di breve durata in qualità di salariato nel Cantone B (per un reddito di 20 000 franchi all'anno). Ha diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente. È competente la CAF del Cantone B.
– La madre lavora in qualità di lavoratrice indipendente nel Cantone C (per un reddito di 60 000 franchi all'anno). È competente la CAF del Cantone C.

A nessuno dei genitori è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli. Nessun genitore può far valere un diritto in qualità di salariato. Secondo la lettera f, il diritto spetta nell'ordine: 1. alla madre (che percepisce il reddito più elevato in qualità di indipendente), 2. al padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

420 *Esempio 12 (calcolo dell'importo differenziale)*

X riceve un assegno per i figli di 200 franchi dalla CAF del Cantone A, corrispondente all'importo minimo stabilito dalla legge. Y ha diritto all'importo differenziale. La sua CAF del Cantone B versa 230 franchi per figlio e l'importo minimo previsto dalla legge cantonale è di 210 franchi. Y riceve 10 franchi (differenza tra i due importi minimi). Per il figlio vengono versati complessivamente 210 franchi.

Variante: se Y è il primo avente diritto, per il figlio vengono versati complessivamente 230 franchi.

4.5 Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale nel caso degli assegni di nascita e di adozione

421 Si vedano i N. 216–218.

4.6 Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale in rapporto alla LAF

422 Il concorso di diritti può riguardare la medesima persona (ad es. un agricoltore che esercita un'attività lucrativa dipendente accessoria) o più persone (ad es. padre agricoltore, madre salariata). Possono inoltre sussistere entrambe le forme di concorso di diritti.
Se in caso di concorso di più diritti della medesima persona, una delle attività è agricola e una non agricola, è applicabile l'articolo 10 capoverso 1 LAF. Il diritto dell'attività non agricola è pertanto prioritario (v. N. 423–425).
In caso di concorso di diritti di più persone è applicabile l'articolo 7 LAFam (v. N. 426).

4.6.1 Concorso di diritti della medesima persona

423 1/13 Con l'articolo 10 capoverso 1 LAF, riveduto nell'ambito della politica agricola ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008, viene statuito ancor più esplicitamente il carattere sussidiario degli assegni familiari previsti dalla LAF: i lavoratori agricoli e i contadini indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura che svolgono un'attività accessoria non agricola (dipendente o indipendente) continuano a ricevere gli assegni familiari in primo luogo in ragione di quest'ultima attività.

423.1 Agricoltori indipendenti con attività non agricola:
- In qualità di salariati: le condizioni restrittive previste all'articolo 11 capoverso 1bis OAFami non sono applicabili. Di conseguenza, si ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam anche se l'attività non agricola dura meno di sei mesi. Va tuttavia osservato che è necessario raggiungere il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam solo con le attività in qualità di salariato, in quanto il reddito da agricoltore indipendente non è considerato. Se questa condizione non è adempiuta, si ha diritto agli assegni familiari solo secondo la LAF.
- In qualità di indipendente: si ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam solo se il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam è raggiunto esclusivamente con le attività lucrative indipendenti al di fuori dell'agricoltura, in quanto il

reddito da agricoltore indipendente non è considerato. Se questa condizione non è adempiuta, si ha diritto agli assegni familiari secondo la LAF.

Gli agricoltori indipendenti hanno diritto all'importo differenziale, se gli assegni familiari secondo la LAF sono più elevati. Restano riservate le disposizioni speciali per gli agricoltori che esercitano la loro attività a titolo accessorio.

423.2 Lavoratori agricoli con attività non agricola:

– Il diritto secondo la LAFam è prioritario anche se il reddito conseguito al di fuori dell'agricoltura è inferiore a quello conseguito in qualità di lavoratore agricolo. Se gli assegni familiari secondo la LAF sono più elevati, si ha diritto all'importo differenziale secondo la LAF. Si ha inoltre diritto all'assegno per l'economia domestica secondo la LAF. Il diritto all'importo differenziale e all'assegno per l'economia domestica sussiste però solo se il reddito conseguito secondo la LAF raggiunge il reddito minimo di cui all'articolo 4 LAF (che corrisponde a quello previsto dall'articolo 13 capoverso 3 LAFam).
– Se il reddito conseguito al di fuori dell'agricoltura non raggiunge il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam, si ha diritto agli assegni familiari secondo la LAF.
– Se nessuno dei due redditi raggiunge il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam o all'articolo 4 LAF, essi vengono sommati. Se così si raggiunge il reddito minimo, gli assegni familiari sono versati secondo la LAFam e non si ha diritto né all'importo differenziale né all'assegno per l'economia domestica secondo la LAF.

4.6.1.1 Attività non agricola in determinati mesi

424 1/13 In caso di attività non agricola in determinati mesi (ad es. nel settore turistico durante la stagione invernale), durante questo periodo sono versati prioritariamente gli assegni familiari secondo la LAFam (art. 10 cpv. 1 LAF), a condizione che venga raggiunto il reddito minimo da lavoro (v. N. 507 segg.). Per il periodo in cui viene esercitata l'attività lucrativa accessoria sussiste il diritto all'eventuale differenza tra l'importo cantonale versato in ragione dell'attività accessoria e l'importo previsto dalla LAF. Nei mesi rimanenti il diritto agli assegni familiari è retto dalla LAF. Se vi sono più rapporti di lavoro al di fuori dell'agricoltura di cui nessuno permette di conseguire un reddito mensile di almeno 587 franchi, gli agricoltori indipendenti che esercitano la

loro attività a titolo principale continuano a ricevere gli assegni familiari in virtù della LAF.

4.6.1.2 Attività non agricola durante tutto l'anno

425 Un contadino o un lavoratore agricolo che esercita durante tutto l'anno un'attività lucrativa non agricola a tempo parziale che gli permette di conseguire un reddito annuo pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (7050 franchi) ha diritto, in virtù dell'articolo 13 capoverso 3 LAFam, agli assegni interi, il cui importo è stabilito dalle disposizioni d'esecuzione della LAFam. Qualora tali assegni siano inferiori agli importi previsti dalla LAF (se l'azienda è situata in una regione di montagna), sussiste il diritto all'importo differenziale.

4.6.2 Concorso di diritti di più persone

426 1/13 Le disposizioni sul concorso di diritti (art. 7 LAFam) sono applicabili anche nell'ambito della LAF (art. 9 cpv. 2 lett. b LAF).

- La priorità del diritto per l'attività non agricola non vale quindi in caso di concorso di diritti di più persone.
- Quando i genitori vivono nella stessa economia domestica, anche se a uno di loro è applicabile la LAF, gli assegni familiari vengono versati prioritariamente al genitore cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio della famiglia. Dato che le famiglie solitamente vivono nell'azienda agricola, se la madre esercita un'attività lucrativa fuori dal Cantone, è il padre ad avere diritto prioritariamente agli assegni familiari conformemente alla LAF.
- Tuttavia, se un'attività svolta dal padre in qualità di salariato al di fuori del Cantone di domicilio fa sì che sia applicabile anche a lui un ordinamento sugli assegni familiari secondo la LAFam (priorità del diritto per l'attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF), il primo avente diritto agli assegni familiari va determinato secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam.
- Se entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio, il primo avente diritto agli assegni familiari va determinato secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettere e e f LAFam. Per esempio, se la moglie di un agricoltore indipendente lavora come salariata, è lei l'avente diritto prioritaria.

– In ogni caso, il secondo avente diritto ha diritto all'importo differenziale.

4.6.3 Esempi

427 *Esempio 1*

1/13 Un agricoltore indipendente in una regione di montagna svolge per quattro mesi all'anno un'attività lucrativa dipendente accessoria per un gestore di impianti di risalita e guadagna 2500 franchi al mese. La moglie consegue per un'attività dipendente nell'industria alberghiera un reddito di 1000 franchi mensili. Il reddito agricolo del marito ammonta in media a 2000 franchi mensili. I coniugi lavorano nel Cantone di domicilio della famiglia.

1. Nei quattro mesi in cui il marito esercita l'attività accessoria:
– Diritto del marito: assegni familiari secondo la LAFam (priorità del diritto per l'attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF) ed eventuale importo differenziale secondo la LAF (art. 3*b* cpv. 1 OA Fam).
– Diritto della moglie: assegni familiari secondo la LAFam.
– Disciplinamento del concorso di diritti: poiché il reddito da attività dipendente del marito è più elevato di quello della moglie, il marito è il primo avente diritto agli assegni familiari secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam. Il marito ha eventualmente diritto all'importo differenziale secondo la LAF, se l'importo degli assegni familiari secondo la LAF è superiore a quello previsto dalle disposizioni cantonali d'esecuzione della LAFam (art. 3*b* cpv. 1 OA Fam).

2. Nei rimanenti otto mesi:
– il marito ha diritto agli assegni familiari secondo la LAF in qualità di agricoltore indipendente;
– la moglie ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.
– Disciplinamento del concorso di diritti: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam, la prima avente diritto è la moglie, poiché è l'unica a poter far valere un diritto in qualità di salariata. Il marito ha eventualmente diritto all'importo differenziale secondo la LAF, se l'importo degli assegni familiari secondo la LAF è superiore a quello previsto dalle disposizioni cantonali d'esecuzione della LAFam (art. 3*b* cpv. 2 OA Fam).

428 *Esempio 2*

1/13 Stessa situazione dell'esempio 1, tranne che la moglie consegue come insegnante un reddito mensile di 4000 franchi, superiore al reddito dell'attività accessoria del marito.

1. Nei quattro mesi in cui il marito esercita l'attività accessoria:
– Diritto del marito: assegni familiari secondo la LAFam (priorità del diritto per l'attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF).
– Diritto della moglie: assegni familiari secondo la LAFam.
– Disciplinamento del concorso di diritti: poiché la moglie ha il reddito da attività dipendente più elevato, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam è lei l'avente diritto prioritaria agli assegni familiari. Il marito ha diritto all'eventuale importo differenziale secondo la LAF (art. 3*b* cpv. 2 OA Fam).

2. Negli otto mesi rimanenti:
– Il marito ha diritto agli assegni familiari in qualità di agricoltore indipendente secondo la LAFam.
– La moglie ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.
– Disciplinamento del concorso di diritti: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam la moglie è la prima avente diritto, poiché è l'unica che può far valere un diritto in qualità di salariata. Il marito ha eventualmente diritto all'importo differenziale secondo la LAF, se l'importo degli assegni familiari secondo la LAF è superiore a quello previsto dalle disposizioni cantonali d'esecuzione della LAFam.

429 *Esempio 3*

La moglie lavora principalmente come contadina. La famiglia vive nell'azienda agricola e il marito esercita un'attività lucrativa come salariato in un altro Cantone. Il suo reddito è superiore a quello della moglie.

Il diritto agli assegni familiari spetta prioritariamente alla persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio (art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam). È quindi prioritario il diritto della madre secondo la LAF. Il marito ha eventualmente diritto all'importo differenziale, sempre che gli assegni previsti dalle disposizioni cantonali d'esecuzione della LAFam del Cantone in cui esercita l'attività lucrativa siano superiori a quelli della LAF.

429.1 Esempio 4

1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una regione di montagna del Cantone A.

– La moglie lavora principalmente come contadina. Inoltre è lavoratrice agricola nella regione di pianura nel Cantone B. Potendo scegliere tra il diritto agli assegni familiari in qualità di agricoltrice indipendente e quello in qualità di lavoratrice agricola (art. 10 cpv. 2 LAF), sceglie quest'ultimo. Ha diritto agli assegni per i figli o di formazione e all'assegno per l'economia domestica secondo la LAF. Non ha diritto all'importo differenziale secondo la LAF, anche se gli importi nelle regioni di montagna sono superiori; in caso di concorso di diritti della medesima persona, infatti, il diritto all'importo differenziale secondo la LAF sussiste solo rispetto a diritti per attività non agricole.
– Il marito lavora come salariato al di fuori dell'agricoltura nel Cantone C. Il reddito che consegue in qualità di salariato è superiore a quello conseguito dalla moglie come lavoratrice agricola.
– Disciplinamento del concorso di diritti: l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio non è applicabile a nessuno dei genitori. Il primo avente diritto è il marito, poiché il suo reddito da attività lucrativa dipendente è più elevato di quello conseguito dalla moglie come lavoratrice agricola (art. 7 cpv. 1 lett. e LAFam). In qualità di lavoratrice agricola, la moglie ha diritto all'assegno per l'economia domestica secondo la LAF (v. N. 430), ma non anche all'importo differenziale, poiché nelle regioni di pianura gli importi degli assegni per i figli e di quelli di formazione non sono superiori agli importi minimi secondo la LAFam.

429.2 *Esempio 5*

1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una regione di pianura del Cantone A.

– Il padre consegue un reddito annuo di 50 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Inoltre, guadagna 30 000 franchi grazie a un'attività lucrativa indipendente al di fuori dell'agricoltura nel Cantone A. È competente la CAF del Cantone A cui il padre è affiliato in qualità di lavoratore indipendente non attivo nel settore dell'agricoltura (priorità del diritto per l'attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF). Il padre ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam. Dato che nelle re-

gioni di pianura gli assegni familiari secondo la LAF corrispondono a quelli secondo la LAFam, non sussiste alcun diritto all'importo differenziale secondo la LAF.
– La madre, che esercita un'attività dipendente nel Cantone B, ha un reddito annuo di 40 000 franchi. Può far valere il suo diritto agli assegni familiari secondo la LAFam presso la CAF del suo datore di lavoro nel Cantone B.
– Disciplinamento del concorso di diritti: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d LAFam il primo avente diritto è il padre (è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio). Il padre riceve gli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente secondo la LAFam. La madre riceve l'importo differenziale secondo la LAFam, se gli assegni familiari nel Cantone B sono superiori a quelli che riceve il padre secondo la LAFam.

429.3 *Esempio 6*

1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una regione di montagna del Cantone A.
– Il padre consegue un reddito annuo di 50 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Inoltre, guadagna 80 000 franchi all'anno grazie a un'attività lucrativa dipendente al di fuori dell'agricoltura nel Cantone B. È competente la CAF del Cantone B cui è affiliato il suo datore di lavoro (priorità del diritto per l'attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF). Il padre ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam e all'eventuale importo differenziale secondo la LAF (art. 3*b* cpv. 1 OA Fam).
– La madre, che esercita un'attività dipendente nel Cantone A, ha un reddito annuo di 30 000 franchi.
– Disciplinamento del concorso di diritti: il primo avente diritto è la persona cui è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio (art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam). È pertanto prioritario il diritto della madre secondo la LAFam. Il padre riceve l'eventuale importo differenziale secondo la LAFam dalla CAF del suo datore di lavoro nel Cantone B e l'eventuale importo differenziale secondo la LAF.

429.4 *Esempio 7*

1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una regione di montagna del Cantone A.
– Il padre consegue un reddito annuo di 80 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Inoltre, guadagna 30 000 franchi all'anno grazie a un'attività lucrativa indipendente al di

fuori dell'agricoltura nel Cantone A. È competente la CAF del Cantone A cui è affiliato in qualità di lavoratore indipendente (priorità del diritto per l'attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF). Il padre ha diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente secondo la LAFam e all'eventuale importo differenziale secondo la LAF (art. 3*b* cpv. 1 OA Fam).

– La madre, che esercita un'attività indipendente nel Cantone A, ha un reddito annuo di 50 000 franchi. Ha diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratrice indipendente secondo la LAFam.
– Disciplinamento del concorso di diritti: l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio è applicabile a entrambi i genitori. Nessuno ha diritto in qualità di salariato. Il primo avente diritto è il padre, poiché ha il reddito da attività lucrativa indipendente più elevato (somma dei redditi da attività agricola e non agricola; art. 7 cpv. 1 lett. f LAFam). Il padre riceve gli assegni familiari secondo la LAFam e l'eventuale importo differenziale secondo la LAF.

429.5 *Esempio 8*

1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una regione di montagna del Cantone A.

– Il padre consegue un reddito annuo di 80 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Ha diritto agli assegni familiari in qualità di agricoltore indipendente secondo la LAF.
– La madre, lavoratrice agricola in una regione di pianura del Cantone A, ha un reddito annuo di 30 000 franchi. Ha diritto agli assegni familiari per i salariati secondo la LAF, compreso l'assegno per l'economia domestica.
– Disciplinamento del concorso di diritti: l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio è applicabile a entrambi i genitori. La madre ha diritto agli assegni familiari in qualità di salariata e quindi ha la priorità (art. 7 cpv. 1 lett. e LAFam). Il padre riceve l'importo differenziale secondo la LAFam (art. 3b cpv. 2 OAFami; importi più elevati nelle regioni i montagna; per il calcolo dell'importo differenziale non si tiene conto dell'assegno per l'economia domestica).

4.6.4 Importo differenziale nel caso dei lavoratori agricoli; nessun computo dell'assegno per l'economia domestica

430 L'assegno per l'economia domestica previsto dalla LAF è un tipo di assegno a sé stante, non disciplinato dalla LAFam.
Se sussiste un diritto ad assegni familiari in virtù della LAFam, l'assegno per l'economia domestica non può essere considerato nel calcolo dell'importo differenziale:
- in caso di diritto prioritario in virtù della LAFam, al secondo avente diritto spetta l'intero assegno per l'economia domestica previsto dalla LAF;
- in caso di diritto prioritario in virtù della LAF, nel calcolo dell'importo differenziale per il secondo avente diritto secondo la LAFam non si può tenere conto dell'assegno per l'economia domestica del primo avente diritto. L'importo differenziale equivale quindi alla differenza tra l'assegno per i figli o l'assegno di formazione versato in virtù della LAF e quello corrisposto in conformità all'ordinamento applicabile al secondo avente diritto.

4.7 Soppresso (Concorso di diritti e importi differenziali in rapporto a diritti derivanti da un'attività lucrativa indipendente non agricola disciplinati a livello cantonale)

431 *Concorso di diritti della medesima persona*
1/13 Soppresso; si vedano i N. 530.1 segg.

432 *Concorso di diritti di più persone*
1/13 Soppresso; si vedano i N. 401 segg.

4.8 Concorso di diritti nelle relazioni con i Paesi dell'UE e dell'AELS

4.8.1 Regolamentazione applicabile

433 Gli atti normativi determinanti nei rapporti con l'UE sono i rego-
4/12 lamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che coordinano la sicurezza sociale nei rapporti con l'UE (v. N. 317) e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro dell'ALC. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l'applicazione

dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE nel settore delle prestazioni familiari» dell'UFAS.

433.1 1/16 Gli atti normativi determinanti nei rapporti con l'AELS sono i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, che coordinano la sicurezza sociale nei rapporti con l'AELS (v. N. 320) e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro della Convenzione AELS. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l'applicazione dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari» dell'UFAS.

Sostanzialmente vale quanto segue:

4.8.2 Determinazione del primo avente diritto

434 4/12 Le prestazioni fondate sull'esercizio di un'attività lucrativa hanno la precedenza su quelle dipendenti da una rendita. Le prestazioni fondate sull'esercizio di un'attività lucrativa o sul beneficio di una rendita hanno la precedenza su quelle connesse al domicilio. Se più persone hanno un diritto derivante da un'attività lucrativa, ha prioritariamente diritto agli assegni familiari la persona che esercita un'attività lucrativa nello Stato in cui risiede la famiglia. Per maggiori informazioni si rimanda alla guida summenzionata.

4.8.3 Importo differenziale

435 In virtù dei regolamenti menzionati al N. 433, al secondo avente diritto spetta un importo differenziale, ossia la differenza tra l'importo cui avrebbe diritto in virtù della legge e quello concesso nel Paese in cui risiede il primo avente diritto.

436 Gli assegni familiari nel settore pubblico (Confederazione, Cantoni e Comuni), se superiori agli importi minimi cantonali e retti da un atto normativo e non da un contratto collettivo di lavoro, sono computati interamente per il calcolo dell'importo differenziale nelle relazioni con l'estero. Questa regola non si applica invece al calcolo dell'importo differenziale in Svizzera.

437 *Esempio*
Una coppia sposata vive in Austria con il figlio. Entrambi i genitori svolgono un'attività lucrativa, la madre in Austria, il padre in Svizzera. La madre riceve dall'Austria assegni familiari (*Familienbeihilfe*) pari, per esempio, a 182 franchi al mese. Il padre ha

diritto a un importo differenziale svizzero. Se il Cantone di domicilio applica gli importi minimi previsti dalla LAFam, l'importo differenziale corrisponde a 18 franchi (200 franchi meno 182 franchi).

4.8.4 Pagamento dell'importo differenziale; tasso di cabio

438 La cassa di compensazione versa l'importo differenziale al più tardi dodici mesi dopo essere stata informata dell'importo dell'assegno spettante al primo avente diritto.

439 4/12 L'importo differenziale è calcolato dopo aver convertito in franchi le prestazioni previste nello Stato di residenza. Si vedano in proposito le due pubblicazioni:

– «Guida per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE nel settore delle prestazioni familiari» dell'UFAS, n. 7.4,
– «Guida per l'applicazione dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari» dell'UFAS.

5. Ordinamento sugli assegni familiari applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola

5.1 Persone assoggettate, obbligo di affiliazione e ordinamento applicabile

Art. 11 LAFam Assoggettamento

[1] Sottostanno alla presente legge:

a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'articolo 6 LAVS; e
c. le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

[2] È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.

501 I concetti di datore di lavoro e di salariato corrispondono a quelli della legislazione AVS. Le eccezioni all'assoggettamento all'AVS, per esempio quelle stabilite dall'articolo 1*b* OAVS (personale straniero delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali), valgono pertanto anche per gli assegni familiari. È possibile che un datore di lavoro sia esonerato

dall'obbligo contributivo conformemente all'articolo 12 capoverso 3 LAVS, ma che i suoi dipendenti siano tenuti a versare contributi in quanto dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (cosiddetti ANOBAG) ai sensi dell'articolo 6 LAVS. In tal caso, questi salariati hanno diritto agli assegni familiari (v. N. 501.1).

501.1 1/13 Gli ANOBAG sono persone che:

- lavorano in Svizzera per datori di lavoro con sede all'estero (al di fuori dell'UE/AELS) o per datori di lavoro con sede in Svizzera che non sono però soggetti all'obbligo contributivo (p. es. missioni diplomatiche o organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede ecc.);
- risiedono in Svizzera, lavorano per un datore di lavoro con sede all'estero e svolgono la loro attività lucrativa in uno Stato che non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera;
- hanno aderito volontariamente all'assicurazione obbligatoria conformemente all'articolo 1*a* capoverso 4 lettera a o b LAVS.

Cittadini svizzeri che lavorano per un'organizzazione internazionale:

I cittadini svizzeri che lavorano per organizzazioni internazionali e sono esonerati dall'obbligo contributivo nel sistema di sicurezza sociale svizzero in virtù degli scambi epistolari tra la Svizzera e queste organizzazioni possono aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG e all'AD oppure solamente all'AD. Nell'AVS questi lavoratori sono trattati come ANOBAG. Tuttavia, dato che negli scambi epistolari non sono menzionati gli assegni familiari, questi lavoratori non sono soggetti alla LAFam. Pertanto, non possono chiedere assegni familiari in virtù della LAFam e non sono tenuti ad affiliarsi a una CAF e versarle contributi. L'altro genitore ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAFam, se adempie le condizioni previste (v. DTF 140 V 277 del 10 aprile 2014).

501.2 1/13 Il diritto agli assegni familiari per i salariati presuppone un salario soggetto all'obbligo contributivo AVS. Per il concetto di salariato sono determinanti le DSD. Sono pertanto considerati salariati anche i membri di consigli d'amministrazione (N. 2034 segg. DSD) e i membri di autorità (N. 4003 segg. DSD), che hanno quindi diritto agli assegni familiari per i salariati.

501.3 1/13 Se viene corrisposto un salario soggetto all'obbligo contributivo AVS, ma non sussiste (più) alcun contratto di lavoro e di fatto non viene (più) svolta alcuna attività, non si ha più diritto agli assegni familiari.
Questa situazione può crearsi ad esempio in caso di pensionamento anticipato, se, d'intesa tra le parti, il contratto di lavoro è sostituito da un «accordo» in base al quale viene corrisposto un salario, ma senza che sia prevista una prestazione lavorativa.

Si veda in proposito anche la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo relativa a un caso in cui il rapporto di lavoro del ricorrente era stato disdetto di comune accordo ed era stato pattuito un «obbligo di continuare a versare il salario» per due anni. Il Tribunale non ha riconosciuto questo versamento del salario come conferente diritto ai sensi della LAFam e ha negato il diritto agli assegni familiari (v. sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 14 giugno 2011, consid. 5.3 e 5.4).

501.4 1/13 Per stabilire se un'attività sia da considerarsi come un'attività lucrativa indipendente e determinare quali redditi siano soggetti all'obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti, si fa riferimento alle disposizioni e alla prassi dell'AVS.

– Per la distinzione tra attività indipendente e dipendente, si vedano i N. 1013 segg. DSD.

– Per i redditi soggetti all'obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti, si vedano le DIN.

Art. 12 LAFam Ordinamento applicabile
[1] Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.
[2] I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.
[3] I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS.

Art. 9 OAFami Succursali
Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un'attività artigianale, industriale o commerciale.

502 1/17 In analogia all'articolo 6ter OAVS, sono considerati stabilimenti le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi (v. N. 1071 DIN). I collaboratori che lavorano solo per un breve periodo nei cantieri (installatori, operai specializzati ecc.) sono considerati impiegati presso la sede principale (v. DTF 141 V 272 del 4 maggio 2015). Il telelavoro e l'attività di commesso viaggiatore non sono equiparabili agli stabilimenti. I salariati che svolgono queste attività sono considerati impiegati alla sede principale o nella succursale per cui lavorano o da cui ricevono merce, materiale e mandati.

503 1/13 Le succursali sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse, senza però svantaggiare singole CAF o singoli settori economici. Per gli assegni familiari si applicano sempre gli importi vigenti nel luogo di lavoro.

503.1 1/13
- I lavoratori indipendenti sono tenuti ad affiliarsi a una CAF in qualità di indipendenti solo nel luogo della loro sede principale e non anche in altri Cantoni in cui operino eventualmente loro succursali.
- I lavoratori indipendenti che gestiscono imprese individuali in più Cantoni devono affiliarsi a una CAF in un solo Cantone (art. 117 cpv. 4 OAVS). Il Cantone determinante è stabilito come segue: si tratta o del Cantone di domicilio o, se in quest'ultimo non è esercitata alcuna attività indipendente, quello in cui viene conseguito il reddito da attività lucrativa indipendente più elevato.
- L'obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti vale per tutti i redditi da attività lucrativa indipendente conseguiti ovunque in Svizzera.
- In qualità di i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti devono affiliarsi a una CAF nel Cantone in cui impiegano dipendenti. Per loro valgono le stesse regole previste per gli altri datori di lavoro e sono applicabili i N. 502 e 503.

503.2 1/15 In caso di prestito di personale, l'ordinamento sugli assegni familiari applicabile è quello del Cantone in cui ha sede l'impresa che fornisce il personale a prestito oppure la sua succursale. L'impresa, o la sua succursale, è considerata come il datore di lavoro (v. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 12, N. 35).

5.2 Durata del diritto agli assegni familiari

Art. 13 LAFam Diritto agli assegni familiari

[1] Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

[2] Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

[2bis] Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l'estinzione del diritto.

[3] Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

[4] Il Consiglio federale disciplina:

a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e un'attività lucrativa dipendente.

Art. 10*b* OAFami Determinazione del reddito in caso di esercizio di più attività lucrative

Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante risulta dalla somma dei redditi.

5.2.1 Durata del diritto dei salariati: in generale

504 1/10
- Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo durante il periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. N. 513 segg.).
- In linea di massima si applica il principio del luogo di lavoro. Per i lavori svolti fuori dai locali del datore di lavoro (telelavoro, attività di commesso viaggiatore) si considera luogo di lavoro la sede dell'azienda o il luogo in cui è situata la succursale (v. anche il N. 502).

504.1 1/13 Il datore di lavoro deve informare immediatamente la sua CAF in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- inizio di un impedimento al lavoro che durerà presumibilmente oltre tre mesi.

505 Nel caso degli ANOBAG è determinante il Cantone in cui si trova la cassa di compensazione alla quale sono affiliati per l'AVS. Contrariamente agli altri salariati, questi dipendenti sottostanno quindi all'ordinamento sugli assegni familiari del loro luogo di domicilio e soltanto nel caso in cui non siano domiciliati in Svizzera a quello del loro luogo di lavoro.

506 1/13 Vengono corrisposti assegni familiari interi anche in caso di lavoro a tempo parziale. Se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato, gli assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale (v. N. 512).

507 Il reddito minimo da lavoro per aver diritto agli assegni familiari corrisponde a:
- 7050 franchi all'anno oppure
- 587 franchi al mese.

508 1/17 È determinante il reddito stabilito in base ai criteri dell'AVS. Anche l'obbligo di versare contributi alle CAF è subordinato alle norme AVS. I pensionati ancora attivi che guadagnano meno di 1400 franchi al mese (cioè meno della franchigia) ne sono quindi esenti. I salariati in età AVS (65 anni per gli uomini, 64 per le donne) hanno dunque diritto agli assegni familiari se il loro salario lordo è superiore a 1987 franchi al mese, cioè se versano contributi AVS su un reddito di almeno 587 franchi al mese (art. 13 cpv. 3 LAFam).

Le indennità giornaliere basate sulla LIPG, sulla LAI e sulla LAM sono computate per il calcolo del reddito minimo che dà diritto agli assegni familiari, a condizione che il rapporto di lavoro continui (v. N. 504 e 517 lett. b). Per il diritto agli assegni familiari durante periodi di congedo non pagato e di impedimento al lavoro, si vedano i N. 513 segg.

In caso di guadagno intermedio, l'indennità dell'AD non è considerata come salario.

Se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente, per stabilire se è raggiunto il reddito minimo da attività lucrativa si sommano i redditi conseguiti con entrambe le attività (art. 10*b* OAFami). Per la determinazione della CAF competente, si veda il N. 530.1 *in fine*.

509 1/13 Se non è raggiunto il reddito minimo da lavoro, non sussiste il diritto agli assegni familiari per i salariati. Dal 1° gennaio 2013 i salariati in una tale situazione sono considerati persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1bis LAFam; v. N. 601.1).

510 1/14 Se la persona lavora **simultaneamente presso più datori di lavoro**, i salari sono sommati per stabilire se è raggiunto il reddito minimo da attività lucrativa.
Se i rapporti di lavoro iniziano e/o cessano nel corso dell'anno, è determinante la media dei mesi di quell'anno durante i quali essi sussistevano.

In caso di lavoro saltuario (p. es. lavoro su chiamata, lavoro con salario orario):

Va preso in considerazione il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro:

a) **Lavoro per tutto l'anno**: è determinante il reddito annuo.

   Occorre stabilire se il reddito minimo annuo (7050 franchi) è stato raggiunto oppure no:
   - **il reddito minimo annuo è raggiunto**: gli assegni familiari sono accordati per tutto l'anno;
   - **il reddito minimo annuo non è raggiunto**: gli assegni familiari sono concessi soltanto per i mesi

in cui è stato raggiunto il reddito minimo mensile (587 franchi);

- **non è ancora dato di sapere se alla fine dell'anno il reddito minimo annuo sarà raggiunto oppure no**: gli assegni familiari dovrebbero essere versati in un primo momento soltanto per i mesi in cui il reddito minimo mensile è stato raggiunto, questo per evitare che si debba chiedere a posteriori la restituzione degli importi versati. Se alla fine dell'anno risulta che il reddito minimo annuo è stato raggiunto, il diritto agli assegni familiari sussiste per tutti i dodici mesi. In questo caso viene effettuato un versamento retroattivo per tutti i mesi per cui non è stato versato alcun assegno.

b) **Lavoro per un determinato periodo di tempo** (per es.: soltanto nel mese di dicembre): la persona ha diritto all'assegno soltanto per questo lasso di tempo. Esempio: se una persona lavora soltanto nei mesi di gennaio e luglio, riceve assegni familiari soltanto per questi due mesi, persino quando il suo salario raggiunge in totale l'importo del reddito minimo annuo.

Se un'altra persona ha diritto agli assegni familiari, si procede conformemente al N. 510.2.

510.1 1/14 **Dipendenti di agenzie di lavoro interinale**: i salariati che, sulla base di un contratto di missione concluso con un'agenzia di lavoro interinale, lavorano presso un'azienda acquisitrice e iniziano e/o terminano la loro missione a mese iniziato hanno diritto per la durata dell'occupazione (della riscossione del salario) ad assegni familiari calcolati in proporzione al numero di giorni di lavoro.

Occorre distinguere fra le seguenti situazioni:

a) Contratto di missione **a tempo determinato (più di un mese) con reddito mensile soggetto all'AVS di almeno** 587 franchi: gli assegni familiari sono versati per tutta la durata del contratto di missione.
b) Contratto di missione **a tempo indeterminato**: il diritto agli assegni familiari sussiste per tutti i mesi in cui il salario

mensile – eventualmente cumulato con quello di altre missioni – raggiunge il reddito minimo mensile.

c) Contratto di missione della durata di **oltre un anno con missioni di durata diversa (su chiamata)**: i salari mensili sono sommati. Il reddito minimo annuo (7050 franchi) dev'essere raggiunto per poter riscuotere gli assegni familiari per tutto l'anno, altrimenti si ha diritto agli assegni familiari soltanto per quei mesi in cui è raggiunto il reddito minimo mensile.

In caso di lavoro per più datori di lavoro, si vedano i N. 510 e 530.

510.2 1/14 Se non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effettivamente il salario minimo richiesto sull'anno intero o se egli ha sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi (p. es. diversi guadagni intermedi), le CAF interessate devono mettersi d'accordo affinché gli assegni familiari siano versati all'avente diritto il cui reddito è chiaramente superiore al minimo richiesto o che ha un rapporto di lavoro durevole oppure ha diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente, di modo che il beneficiario delle prestazioni non cambi costantemente.

511 1/14 Ha diritto agli assegni familiari il lavoratore il cui salario in un determinato mese raggiunge il reddito da attività lucrativa mensile minimo determinante per la riscossione degli assegni familiari. Gli assegni familiari vengono versati soltanto per la durata del rapporto di lavoro; se quest'ultimo inizia o cessa nel corso di un mese, gli assegni vengono corrisposti per le settimane o i giorni durante i quali la persona è stata effettivamente impiegata. Un mese corrisponde a 30 giorni. Nel caso di un assegno per i figli di 200 franchi mensili, l'importo versato per ogni giorno d'impiego del mese in questione è pari a 6.70 franchi, mentre nel caso di un assegno di formazione di 250 franchi è pari a 8.35 franchi.

512 1/13 In caso di cambiamento del posto di lavoro nel corso del mese, gli assegni familiari sono versati da entrambi i datori di lavoro in base ai giorni effettivi del rapporto di lavoro. Il calcolo è effettuato sempre come se il mese in questione fosse di 30 giorni (v. sentenza del Tribunale federale 8C_220/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.2).

Esempi:
- Il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro A cessa il 15 febbraio e quello presso il datore di lavoro B inizia il 16 febbraio: entrambi i datori di lavoro pagano 15/30.
- Il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro A cessa il 20 luglio e quello presso il datore di lavoro B inizia il 21 luglio: A paga 20/30 e B 10/30.

512.1 1/13 Se il lavoratore consegue un guadagno intermedio nel quadro dell'AD, gli assegni familiari devono essere versati dal datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro, se è raggiunto il reddito minimo richiesto. Le indennità dell'AD non sono considerate per la determinazione del reddito minimo secondo l'articolo 13 capoverso 3 LAFam. Sono applicabili i N. 511 e 512. In caso di concorso di diritti, si veda il N. 510.2.

5.2.2 Durata del diritto dei salariati agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio

Art. 10 OAFami Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento

[1] Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324*a* capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

[1bis] Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.

[1ter] Dopo un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.

[2] Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

a. un congedo di maternità di al massimo 16 settimane;

b. un congedo giovanile secondo l'articolo 329*e* capoverso 1 CO.

[3] Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.

513 1/13 In determinati casi è possibile derogare al principio secondo cui il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del versamento degli assegni nasce un

nuovo diritto (p. es. per la nascita di un figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione del versamento degli assegni.

Esempio:
Un salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre. Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventualmente, all'assegno di nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari, per nessuno dei figli.

514 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni sussiste indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico o di diritto privato e che la legge sul lavoro sia applicabile o meno.

515 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni riguarda anche l'importo differenziale.

516 1/14 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni sussiste anche quando un'altra persona può rivendicare assegni familiari. Questa persona riceverà gli assegni familiari non appena il diritto del salariato impossibilitato a lavorare o deceduto si è estinto. Se il salariato riprende il lavoro e successivamente lo interrompe di nuovo per un impedimento al lavoro secondo l'articolo 10 capoverso 1 OAFami, un nuovo termine per la continuazione del versamento degli assegni inizia a decorrere e gli assegni familiari vengono versati nuovamente, a condizione che la persona raggiunga un reddito da lavoro minimo di 587 franchi mensili (le indennità giornaliere dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni non vengono computate, v. N. 517).

Esempio
Una salariata riprende a lavorare il 1° aprile e si riammala il 4 aprile. Un nuovo termine inizia a decorrere e il diritto agli assegni familiari sussiste a condizione che in questi tre giorni la salariata guadagni almeno 587 franchi.

516.1 1/13 Per definire la durata della continuazione del versamento degli assegni è determinante il primo giorno in cui l'attività lavorativa non può essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una

persona subisce un infortunio il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per tutto il mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui riprenderà il lavoro.

Esempio
Una salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha diritto agli assegni familiari senza alcuna interruzione.
In caso di congedo non pagato, è determinante il mese dell'ultimo giorno di lavoro in cui è percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre, compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni familiari sono versati anche per tutto questo mese.

517
1/17

a) Se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.
b) Gli assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili. Non sono invece prese in considerazione le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo, a condizione però che il rapporto di lavoro continui (v. N. 504 e 508).
c) Se non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili, il diritto agli assegni familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all'inizio dell'impedimento al lavoro.
d) Se il salariato è licenziato durante l'impedimento al lavoro per i motivi summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi all'inizio dell'impedimento continua anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono più versati,

nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 587 franchi mensili.

518 Soppresso

519 Durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329*f* CO o durante il periodo in cui non possono essere occupate in virtù dell'articolo 35*a* capoverso 3 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (RS *822.11*), le donne hanno diritto agli assegni familiari per tutta la durata del congedo, tuttavia al massimo per 16 settimane. Questo diritto sussiste a prescindere che percepiscano l'indennità di maternità secondo l'ordinamento delle IPG o il salario.

– Se al termine di un congedo di maternità la madre prende un congedo non pagato, il suo diritto agli assegni familiari si protrae secondo quanto previsto per questo caso (v. N. 519.1).
– Se il rapporto di lavoro è stato sciolto nelle 16 settimane successive al parto (p. es. è stato sciolto dalla salariata o cessa perché era di durata limitata), la donna ha diritto agli assegni familiari fintantoché le è versata l'indennità di maternità prevista dalle IPG.

519.1 1/13 In caso di congedo non pagato, gli assegni familiari o gli importi differenziali continuano ad essere versati per il mese corrente e per i tre mesi successivi, a condizione che:

– il salario annuo raggiunga sempre i 7050 franchi; e
– al termine del congedo non pagato il lavoro sia ripreso presso lo stesso datore di lavoro.

Questa regolamentazione si applica anche alle donne che prolungano il congedo di maternità con un congedo non pagato. Se anche un'altra persona ha diritto ad assegni familiari per lo stesso figlio, il cambiamento di cassa è effettuato all'estinzione del diritto della persona in congedo. È applicabile il N. 516.

519.2 1/13 Esempi

Esempio 1

Se un congedo non pagato dura dal 15 maggio al 15 settembre, il diritto agli assegni familiari continua senza alcuna interruzione.

Esempio 2

Se il congedo non pagato dura dal 15 maggio al 15 novembre, il diritto sussiste fino al 31 agosto e poi riprende a decorrere dal

1° novembre. Un eventuale cambiamento di cassa è effettuato per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre.

Esempio 3
Se il congedo non pagato dura dal 1° febbraio al 31 agosto, il diritto agli assegni familiari sussiste fino al 30 aprile e poi riprende a decorrere dal 1° settembre. Un eventuale cambiamento di cassa è effettuato per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto.

520 Secondo l'articolo 329*e* CO, a determinate condizioni i salariati di età inferiore ai 30 anni hanno diritto ad un *congedo giovanile* di una settimana per anno civile, durante la quale il datore di lavoro non è tenuto al versamento del salario. Gli assegni familiari continuano ad essere versati anche durante il congedo giovanile.

521 Secondo l'articolo 338 CO, in caso di decesso di un lavoratore che lascia un coniuge o figli minorenni, il datore di lavoro è tenuto a versare il salario per due mesi, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, o per un mese, se è durato meno. In caso di decesso, il diritto agli assegni familiari è fissato generalmente a tre mesi ed è applicabile anche alle prestazioni destinate a figli maggiorenni. Se il figlio di un salariato deceduto nasce in questo periodo, vi è il diritto all'assegno di nascita e all'assegno per i figli. Di norma, gli assegni familiari sono corrisposti alla persona alla quale viene versato lo stipendio.

Esempio
Se un salariato muore nel mese di giugno, gli assegni familiari sono versati fino al mese di settembre, compreso. Anche se muore il 1° giugno, giugno è considerato come mese iniziato.

5.2.3 Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari

Art. 10*a* OAFami Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari
[1] Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l'attività indipendente e si estingue l'ultimo giorno del mese in cui questa cessa.
[2] Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell'attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l'articolo 10.

521.1 1/13 Di regola, si presume che l'attività indipendente inizi nel primo mese per cui sono riscossi contributi AVS per un'attività lucrativa indipendente. Se una persona cessa la sua attività indipendente ad anno iniziato, il suo diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente si estingue in quel momento, anche se ha adempiuto l'obbligo contributivo AVS fino alla fine dell'anno civile.

521.2 1/13 Nel mese dell'inizio e in quello della cessazione dell'attività lucrativa indipendente sono versati assegni familiari interi. Tuttavia, se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato e successivamente o precedentemente viene esercitata un'attività lucrativa indipendente, gli assegni familiari sono versati su base giornaliera anche ai lavoratori indipendenti (analogamente al caso di cambiamento di datore di lavoro a mese iniziato) per i giorni per i quali non sono stati versati assegni familiari per i salariati. Per il calcolo si procede secondo il N. 512.

521.3 1/13 Anche i lavoratori indipendenti devono conseguire il reddito minimo previsto dall'articolo 13 capoverso 3 LAFam per avere diritto agli assegni familiari. Se il reddito minimo annuo di 7050 franchi non è raggiunto (è determinante il reddito considerato per il calcolo dei contributi AVS), non sussiste alcun diritto agli assegni familiari. Non si applica la regola del pagamento per singoli mesi valida per i salariati (v. N. 510) Tuttavia, se l'attività inizia o cessa ad anno iniziato, sono considerati solo i mesi in cui è stata svolta l'attività indipendente.

Esempio
X inizia un'attività lucrativa indipendente il 1° settembre e fino alla fine dell'anno consegue un reddito di 4000 franchi, ovvero un reddito mensile medio di 1000 franchi. Ha pertanto diritto agli assegni familiari da settembre a dicembre.

521.4 1/13 Se il reddito minimo da attività lucrativa non è raggiunto, non sussiste alcun diritto agli assegni familiari per lavoratori indipendenti. Dal 1° gennaio 2013, dal punto di vista delle prestazioni i lavoratori indipendenti in una tale situazione sono considerati privi di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1bis LAFam; v. N. 601.1).

521.5 1/13 In caso di interruzioni dell'attività lucrativa o di decesso, vanno evitate lacune nel versamento degli assegni familiari anche per le persone indipendenti. Di conseguenza, si applicano, se del caso, i N. 513–521. È applicabile anche il N. 508.

521.6 1/13 – Se una persona indipendente esercita un'attività stagionale, il diritto agli assegni familiari sussiste solo per il periodo in cui questa attività è svolta. Se gli intervalli tra le varie attività non sono superiori a tre mesi interi, il diritto agli assegni familiari sussiste per tutto l'anno, a condizione che alla fine dell'anno sia raggiunto il reddito minimo.
– In caso di impieghi saltuari o di mandati ripartiti su tutto l'anno, il diritto agli assegni familiari sussiste per l'intero anno.
– La CAF non è tenuta ad accertare la durata esatta dell'attività né i periodi esatti e la successione degli impieghi. Può tuttavia richiedere informazioni più precise e prove in tal senso.

Esempio
Se una persona gestisce da indipendente un rifugio sciistico dal 21 dicembre al 25 marzo, ha diritto agli assegni familiari dal 1° dicembre al 31 marzo. Se però gestisce da indipendente anche il ristorante di una piscina dal 10 luglio al 15 settembre, ha diritto agli assegni familiari per lavoratori indipendenti per tutto l'anno. Se invece gestisce il rifugio sciistico solo fino a febbraio, ha diritto agli assegni familiari fino a febbraio, compreso, e poi nuovamente a partire da luglio.

5.2.4 Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

522 Gli assegni familiari (per salariati e lavoratori indipendenti) e le rendite per i figli / per orfani dell'AVS possono continuare ad essere cumulati per esplicito volere del legislatore. Questo vale sia per il diritto del beneficiario di rendita medesimo che continua ad esercitare un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età AVS sia per il diritto del secondo genitore ancora attivo professionalmente.

523 1/11 Coordinamento con le prestazioni dell'AI:
a) È ammesso cumulare gli assegni familiari con le rendite per i figli dell'AI (art. 35 LAI).

b) Se il figlio incapace al guadagno che ha compiuto 18 anni ha diritto a una rendita AI, il diritto all'assegno per i figli continua a sussistere (fino al compimento del 20° anno d'età), ma non quello all'assegno di formazione (art. 28 segg. LAI; v. N. 204).

524 1/10 Il diritto agli assegni familiari prevale sul diritto alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell'AI. Conformemente all'articolo 22 capoverso 3 LAI, il diritto a una prestazione AI per i figli sussiste se per lo stesso figlio non sono già versati assegni legali per i figli o di formazione. Il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta all'indennità giornaliera dell'AI è quindi escluso anche quando un'altra persona percepisce assegni per lo stesso figlio. Per contro, il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell'AI prevale sul diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

525 1/15 Gli assegni familiari e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni possono essere cumulati per i tre mesi successivi all'inizio dell'incapacità lavorativa, sebbene le indennità giornaliere comprendano già gli assegni familiari. Alla scadenza dei tre mesi, il cumulo resta possibile se il salariato riceve un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili. Se alla scadenza dei tre mesi il salariato ha diritto a indennità giornaliere dell'AI, questo prevale sul diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni. In questo caso vengono dunque versati solo gli assegni familiari, poiché il diritto ad essi prevale su quello alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell'AI (v. N. 524).

526 Il diritto agli assegni familiari ha la precedenza su quello al supplemento all'indennità giornaliera in virtù dell'articolo 22 capoverso 1 LADI. Il supplemento viene versato unicamente se nessuna persona esercitante un'attività lucrativa ha diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LADI, il supplemento all'indennità giornaliera comprende unicamente gli assegni legali per i figli e di formazione, ma non gli assegni di nascita o di adozione.

526.1 1/11 Se, nell'ambito dei loro accertamenti (art. 43 LPGA), le casse di disoccupazione si rivolgono alle casse cantonali di compensazione AVS per sapere se una persona esercitante un'attività lucrativa abbia diritto ad assegni familiari per un figlio (art. 32 LPGA), queste devono fornire le informazioni necessarie (di re-

gola indicare la cassa di compensazione AVS competente). Anche la CAF dell'ultimo datore di lavoro che ha versato assegni familiari all'assicurato è tenuta a fornire informazioni.

5.3 Più attività della medesima persona

Art. 11 OAFami Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative
[1] Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.
[1bis] Se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che:
a. il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato; e
b. nell'ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l'articolo 13 capoverso 3 LAFam.
[2] L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.

5.3.1 Attività presso più datori di lavoro di persone che esercitano un'attività lucrativa solo dipendente

527 In caso di più rapporti di lavoro simultanei, è competente la CAF del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

528 In caso di rapporti di lavoro in più Cantoni non vi è diritto al versamento dell'importo differenziale, se nel Cantone nel quale viene percepito il reddito più basso gli importi degli assegni sono più elevati (v. DTF 140 V 485 del 2 dicembre 2014).

529 Se non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il salario più elevato o se più datori di lavoro versano salari identici, è competente la CAF del datore di lavoro che ha impiegato per primo l'assicurato. Qualora dovesse risultare che un altro datore di lavoro versa un salario più elevato, la competenza passa alla sua CAF entro il 1° gennaio dell'anno successivo. Una CAF non può far valere alcun diritto al rimborso totale o parziale delle prestazioni nei confronti di un'altra CAF.

530 Attività parallele presso diverse agenzie di lavoro interinale: anche in questo caso è applicabile il principio secondo cui è competente la CAF dell'agenzia di lavoro interinale che eroga il salario più elevato. Se ciò non può essere determinato chiaramente fin dal principio, è competente la CAF dell'agenzia di lavoro interinale che ha impiegato per prima l'assicurato.

5.3.2 Persone che esercitano sia un'attività lucrativa indipendente che una dipendente

530.1 1/13 Se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente, vale il principio che è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro. La priorità del diritto derivante da un rapporto di lavoro si applica anche se il reddito da attività lucrativa indipendente è più elevato. Non si procede dunque ad alcun confronto dei redditi.

Il principio della priorità del diritto in qualità di salariato conosce tuttavia due limitazioni:

1. Quanto alla durata del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro deve essere concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato.

2. Quanto al reddito minimo, questo deve essere raggiunto nel quadro del rapporto di lavoro di cui al punto 1.

Se più rapporti di lavoro soddisfano queste condizioni, la CAF competente è determinata secondo il N. 527.

Se sussistono uno o più rapporti di lavoro, nessuno dei quali però consente di raggiungere il reddito minimo, sono percepiti assegni familiari per lavoratori indipendenti anche se il reddito minimo è raggiunto considerando tutti i rapporti di lavoro complessivamente. Se non è chiaro se sarà raggiunto il reddito minimo annuo nel quadro di un rapporto di lavoro, sono versati gli assegni familiari per lavoratori indipendenti, anche se con questa sola attività non si raggiunge il reddito minimo. È competente la CAF cui l'assicurato è affiliato in qualità di lavoratore indipendente.

L'assicurato non deve tuttavia trovarsi in una situazione peggiore di quella in cui sarebbe se lavorasse solo come salariato. Se l'assicurato non può ricevere gli assegni familiari per lavoratori indipendenti (perché complessivamente non raggiunge il reddito minimo annuo), ha diritto agli assegni familiari per i salariati per i mesi in cui il salario da attività dipendente raggiunge il minimo mensile richiesto. È competente la CAF del datore di lavoro. Si veda in proposito l'esempio 6 al N. 530.3.

530.2 1/13 In caso di occupazioni in più Cantoni, non sussiste alcun diritto all'importo differenziale.

530.3 1/13 Esempi

Esempio 1

X gestisce uno studio medico nel Cantone A ed è al contempo impiegato come insegnante a tempo indeterminato in una scuola universitaria professionale per la salute nel Cantone B. Il suo salario da insegnante è inferiore al reddito che consegue con lo studio medico. Riceve gli assegni familiari in qualità di salariato dalla CAF nel Cantone B, i cui importi sono determinanti. Non riceve alcun importo differenziale, anche se gli importi nel Cantone A e il reddito che vi consegue sono più elevati.

Esempio 2

X svolge da indipendente un'attività di imbianchino. Inoltre, fornisce prestazioni saltuarie come salariato presso un collega di lavoro, quando il volume degli ordini della sua attività indipendente lo consente. Non ha alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato con il collega, bensì ne conclude di volta in volta uno a tempo determinato per alcuni giorni o settimane. X ha diritto agli assegni familiari per lavoratori indipendenti per tutto l'anno. Il suo reddito da salariato viene preso in considerazione per stabilire se raggiunge il reddito minimo.

Esempio 3

X gestisce da indipendente un ufficio di architettura. Inoltre, ha concluso con il Comune un contratto a tempo indeterminato, con cui si impegna a esaminare questioni di conservazione dei monumenti in relazione a richieste di costruzione. Questi lavori si svolgono irregolarmente nel corso dell'anno e X deve occuparsene dopo aver ricevuto richieste di costruzione che necessitano il suo intervento. Il pagamento è effettuato in base alle ore di lavoro prestate. Se X raggiunge il reddito minimo annuale presso il

Comune, riceve per tutto l'anno gli assegni familiari come salariata, altrimenti come lavoratrice indipendente.

Esempio 4
X lavora come scrittore. È inoltre membro di un consiglio d'amministrazione e in quanto tale è considerato salariato ai fini dell'AVS (v. N. 504 e N. 2034 DSD). Per tutto l'anno ha diritto agli assegni familiari per i salariati.

Esempio 5
X lavora come consulente indipendente. Il 15 febbraio inizia un lavoro a tempo parziale nell'azienda Y, dove guadagna 5000 franchi al mese. Al contempo, continua a gestire il suo ufficio di consulenza. Alla fine di settembre il suo contratto di lavoro è disdetto. La CAF del suo datore di lavoro gli versa la metà degli assegni familiari a febbraio e gli assegni interi da marzo a settembre. Per gli altri mesi X riceve gli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente (ma per febbraio solo la metà; v. N. 521.2).
Il diritto come lavoratore indipendente sussiste però solo se su tutto l'anno è raggiunto il reddito minimo (tenendo conto sia dell'attività dipendente che di quella indipendente).

Esempio 6
X svolge da indipendente dei lavori di cucito, conseguendo un reddito di 4000 franchi all'anno. A novembre e dicembre lavora a tempo parziale in un negozio di abbigliamento e guadagna 1000 franchi al mese. Il suo reddito annuale complessivo, di 6000 franchi, è inferiore al reddito minimo previsto e quindi non ha diritto agli assegni familiari come lavoratrice indipendente. Per i mesi di novembre e dicembre, però, X può ricevere dalla CAF del suo datore di lavoro gli assegni familiari in qualità di salariata. Per i mesi da gennaio a ottobre è considerata priva di attività lucrativa ai fini degli assegni familiari.

5.4 Casse di compensazione per assegni familiari

Art. 14 LAFam Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari:
a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni;
b. cantonali;
c. gestite dalle casse di compensazione AVS.

Art. 12 OAFami Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
[1] Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam.
[2] Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.

5.4.1 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate

5.4.1.1 Disposizioni generali

531 Ogni Cantone dispone di una Cassa cantonale di compensazione per assegni familiari (art. 14 lett. b LAFam).
Occorre fare la distinzione tra due categorie di CAF:

5.4.1.2 Casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni (art. 14 lett. a LAFam)

532 I Cantoni fissano le condizioni per il riconoscimento delle CAF professionali e interprofessionali. In particolare possono emanare prescrizioni sul numero minimo di affiliati (datori di lavoro ed eventualmente anche lavoratori indipendenti) e/o di salariati. Se una CAF riconosciuta fino a quel momento non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento, il Cantone ne regola l'eventuale scioglimento e prevede a tal fine termini transitori. Per l'impiego delle eccedenze di liquidazione si veda il N. 542.

533 Non sono autorizzate casse aziendali. La legge non dà una definizione di cassa aziendale, per cui non è sempre facile fare la distinzione, specialmente nel caso di casse di compensazione o casse aziendali che riuniscono più datori di lavoro dello stesso gruppo di aziende o del servizio pubblico. Il riconoscimento di una cassa aziendale anche dopo l'adeguamento della legislazione cantonale alla LAFam dipende dalla formulazione e dall'interpretazione delle condizioni di riconoscimento da parte del Cantone, che in questo senso gode di un certo margine di manovra. Devono tuttavia essere applicati gli stessi criteri sia per i da-

tori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato. Una CAF di cui all'articolo 14 lettera c LAFam non è mai una cassa aziendale, ragion per cui è autorizzata anche se comprende pochi o addirittura un solo datore di lavoro.

5.4.1.3 Casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS (art. 14 lett. c LAFam)

534 Tutte le casse di compensazione AVS hanno il diritto di gestire una CAF in qualsiasi Cantone. Conformemente agli articoli 63 capoverso 4 LAVS e 130 segg. OAVS, per gestire una CAF le casse di compensazione AVS devono presentare una richiesta scritta all'UFAS.

535 Il Cantone non può imporre un numero minimo di datori di lavoro affiliati e/o di salariati o indipendenti. Le casse sottostanno tuttavia alle altre prescrizioni cantonali (p. es. sul finanziamento e sulla perequazione degli oneri).

536 L'obbligo di annunciarsi ha un duplice significato:
- è espressione del fatto che le CAF sono gestite da casse di compensazione AVS che lo desiderano. Secondo la LAFam le casse di compensazione AVS non sono tenute a gestire una CAF per i loro affiliati;
- garantisce che il Cantone possa esercitare la vigilanza sulle CAF annunciate.

537 1/13 La gestione di una CAF da parte di una cassa di compensazione AVS implica che:
- i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti possono rivolgersi al medesimo servizio per gli assegni familiari e per l'AVS/AI/IPG. Lo statuto particolare di queste CAF è inteso a favorire un modello che semplifichi l'iter amministrativo permettendo ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti di effettuare tutti i conteggi presso un unico servizio;
- queste CAF devono essere aperte a tutti gli affiliati delle rispettive casse di compensazione AVS nel Cantone in questione. Pertanto, il Cantone o le associazioni professionali non possono impedire ai membri delle loro casse di compensazione AVS di affiliarsi alle rispettive casse di compensazione per assegni familiari. Diversamente, il diritto delle casse di

compensazione AVS di gestire CAF verrebbe di fatto annullato. Il Cantone può anche imporre a questi datori di lavoro e lavoratori indipendenti di affiliarsi alla CAF in questione. Quanto precede vale anche per gli affiliati alle casse cantonali di compensazione AVS, che, se lo desiderano, devono avere l'opportunità di effettuare i conteggi presso un unico servizio sia per l'AVS che per la CAF.

538 Le prescrizioni cantonali sulle CAF (art. 16 e 17 LAFam) sono applicabili in modo identico a tutte le casse, quindi anche a quelle di cui alla lettera c. Il diritto e l'obbligo di vigilanza dei Cantoni si estende a tutte le casse attive nel Cantone. Se una CAF disattende le prescrizioni cantonali e non garantisce quindi un'esecuzione conforme alla LAFam e alle disposizioni cantonali, può vedersi revocare l'autorizzazione. La competenza e la procedura in materia sono disciplinate dal Cantone.

5.4.2 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari

Art. 15 LAFam Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari
[1] Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di:
a. fissare e versare gli assegni familiari;
b. fissare e riscuotere i contributi;
c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione.
[2] Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.
[3] Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

538.1 **Modalità di versamento:**

1/14 Gli assegni familiari, in quanto prestazioni periodiche, devono essere versati mensilmente (art. 19 cpv. 1 LPGA). Questa regola vale per:

– il versamento degli assegni familiari ai salariati; e
– il versamento degli assegni familiari a terzi (v. N. 246).

In presenza di motivi particolari sono possibili eccezioni alla suesposta periodicità del versamento (per esempio in caso di versamento di importi differenziali esigui).

Nel caso degli indipendenti le CAF procedono in generale ogni tre mesi alla compensazione tra gli assegni familiari loro spettanti

e i contributi dovuti (eccezione: l'indipendente presenta domanda per il versamento mensile).

Versamento degli assegni familiari:

Di regola gli assegni familiari sono versati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
Le CAF versano gli assegni familiari:
– agli indipendenti;
– ai salariati in caso di deroga alla regola generale del versamento da parte del datore di lavoro;
– in caso di versamento a terzi (v. N. 246);
– se il datore di lavoro non osserva la regola del versamento mensile; e
– se il datore di lavoro, invece di versare gli assegni familiari ai propri dipendenti, li tiene per sé.

Cambiamento di statuto:

Se una persona riceve assegni familiari per persone esercitanti un'attività lucrativa e successivamente si constata che non raggiunge il reddito da attività lucrativa necessario secondo l'articolo 13 capoverso 3 LAFam, si può procedere come segue:
– La CAF che ha versato indebitamente gli assegni familiari emana una decisione di richiesta di restituzione e segnala alla persona interessata la possibilità di chiedere gli assegni per persone prive di attività lucrativa (se nessun'altra persona esercitante un'attività lucrativa vi ha diritto) e di compensare con questi assegni l'importo da restituire.
– L'organo di esecuzione per gli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa chiede la decisione di sospensione e restituzione degli assegni. Successivamente verifica che sussistano le condizioni di diritto per la concessione di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa. Se questo è il caso, emana una decisione in cui fa riferimento alla futura compensazione. Comunica la decisione alla CAF e le versa gli assegni familiari fino a concorrenza dell'importo di cui essa ha richiesto la restituzione per il periodo in questione.

Se al contrario una persona ha percepito assegni familiari per persone prive di attività lucrativa e successivamente risulta che ha

raggiunto il reddito minimo per il diritto agli assegni familiari applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa, si procede in modo analogo.

538.2 1/17 Se può provare con documenti giustificativi che il datore di lavoro non gli versa gli assegni familiari, il lavoratore può far valere il suo diritto agli assegni familiari direttamente nei confronti della CAF. La CAF è tenuta a versare gli assegni familiari al salariato, anche se li ha già pagati al datore di lavoro o se li ha compensati con crediti contributivi nei suoi confronti.
In caso di fallimento del datore di lavoro, l'AD versa i salari dovuti per al massimo quattro mesi a titolo di indennità per insolvenza, conformemente agli articoli 51 segg. LADI. Le componenti dell'indennità per insolvenza dipendono dal salario determinante ai sensi della LAVS. Il salario determinante (art. 7 OAVS) non comprende, tra l'altro, gli assegni familiari, che non sono pertanto coperti dall'indennità per insolvenza. I salariati interessati devono chiedere al datore di lavoro il pagamento di tutte le componenti del salario non coperte dall'indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non ha versato gli assegni familiari ai salariati, questi possono chiederne il pagamento alla CAF, che provvede direttamente al loro versamento. Le CAF sono tenute a versare gli assegni familiari per tutto il periodo in cui è pagata l'indennità per insolvenza.

538.3 1/14 Se, in caso di concorso di diritti, gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente diritto, la CAF del primo avente diritto versa l'importo dovuto direttamente alla CAF del secondo avente diritto. Ciò presuppone che i due aventi diritto abbiano dato il loro consenso a questa procedura.

5.4.3 Finanziamento

Art. 16 LAFam Finanziamento
[1] I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.
[2] I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS.
[3] I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
[4] I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.

Art. 13 OAFami Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari

[1] Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un'eventuale perequazione cantonale degli oneri.

[2] La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

Art. 23 cpv. 1 OAFami Disposizioni transitorie

[1] La riserva di fluttuazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all'entrata in vigore della LAFam, supera l'importo delle uscite annue medie.

Art. 14 OAFami Impiego delle eccedenze di liquidazione

Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a o c LAFam sono impiegate per gli assegni familiari.

539 Nell'ambito del finanziamento sono attribuiti compiti sia ai Cantoni che alle CAF. Le CAF fissano le aliquote di contribuzione nei limiti delle prescrizioni del rispettivo Cantone.

540 I Cantoni possono vietare l'applicazione di aliquote di contribuzione diverse (specifiche al ramo economico) all'interno di una stessa CAF.

540.1 1/16 I contributi dei lavoratori indipendenti sono prelevati solo sulla parte di reddito non eccedente i 148 200 franchi all'anno. Questo limite si applica a tutti i Cantoni, che non possono modificarne l'importo.
In caso di attività lucrativa indipendente di durata inferiore a un anno, l'importo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente, secondo il metodo di ripartizione «pro rata» applicato nell'assicurazione contro gli infortuni (art. 115 cpv. 3 OAINF). Conformemente all'articolo 10*a* capoverso 1 OAFami, il calcolo è effettuato su base mensile e non giornaliera.

Esempio
Una persona cessa la sua attività lucrativa indipendente il 15 aprile. Per l'anno in questione deve versare contributi alla CAF su un reddito massimo di 4/12 del limite di cui all'articolo 16 capoverso 4 LAFam.

540.2 1/13
- Contrariamente all'AVS, per i lavoratori indipendenti la LAFam non prevede alcun contributo minimo alle CAF e i Cantoni non sono autorizzati a introdurne uno.
- La LAFam non prevede nemmeno una tavola scalare dei contributi.
- I lavoratori indipendenti sono tenuti a pagare contributi alle CAF anche su un reddito inferiore al limite di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam.
- Né la LAFam né l'OAFami contengono prescrizioni in materia di riduzione e condono dei contributi. Se i Cantoni non dispongono diversamente, l'articolo 11 LAVS può essere applicato per analogia anche ai contributi versati alle CAF dai lavoratori indipendenti, dagli ANOBAG e agli eventuali contributi delle persone prive di attività lucrativa.

540.3 1/13 I Cantoni stabiliscono se, all'interno di una stessa CAF, debba essere applicata la stessa aliquota di contribuzione al reddito soggetto all'AVS dei salariati e a quello dei lavoratori indipendenti. Esistono tre possibilità:

1. I Cantoni non prevedono alcuna prescrizione in materia. Le CAF stabiliscono autonomamente gli importi delle aliquote di contribuzione. Possono fissare aliquote uguali o diverse per i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti, attenendosi alle altre prescrizioni cantonali sul finanziamento.

2. I Cantoni stabiliscono che, all'interno di una stessa CAF, si applicano le stesse aliquote di contribuzione a tutti gli affiliati (datori di lavoro e lavoratori indipendenti). La CAF in questione non può quindi fissare un'aliquota di contribuzione, ad esempio, più elevata per i lavoratori indipendenti di quella per i datori di lavoro.

3. I Cantoni emanano regole sulle aliquote di contribuzione. Per esempio, possono fissare la stessa aliquota per i lavoratori indipendenti in tutte le CAF, prevedendo una speciale perequazione cantonale degli oneri per gli indipendenti, e lasciar fissare alle CAF le aliquote di contribuzione per i datori di lavoro. Possono anche stabilire, ad esempio, che ogni CAF deve fissare le aliquote di contribuzione per i lavoratori indipendenti e i datori di lavoro in modo tale da evitare sovvenzioni trasversali.

541 La riserva di fluttuazione si riferisce alle spese complessive di una CAF e non a quelle per ciascuno dei singoli Cantoni. I Cantoni devono attenersi al limite inferiore e superiore stabilito dal diritto federale. Per le CAF cantonali, invece, possono fissare liberamente le riserve di fluttuazione all'interno di questo intervallo. Le spese annue medie sono misurate in base alle spese dei tre anni precedenti.

542 Impiego delle eccedenze di liquidazione in caso di fusione o scioglimento di una CAF: gli assegni familiari di cui all'articolo 14 OAFami sono gli assegni familiari disciplinati dalla LAFam, cioè gli assegni per i figli, gli assegni di formazione, gli assegni di nascita e di adozione. Spetta ai Cantoni emanare disposizioni dettagliate sull'impiego delle eccedenze.

5.4.4 Competenze dei Cantoni

Art. 17 LAFam Competenze dei Cantoni

[1] I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS.

[2] Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare:

a. l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
b. l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1;
c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse;
d. la revoca del riconoscimento;
e. la fusione e lo scioglimento delle casse;
f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro;
g. le condizioni per il cambiamento di cassa;
h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro;
j. il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati;
k. l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse;
l. l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.

543 1/11 Soppresso; si veda ora il N. 802.1.

544 Per le condizioni generali stabilite dalla LAFam in materia di affiliazione alle CAF si vedano i N. 531–538.

545 Un'eventuale perequazione degli oneri riguarda unicamente i contributi e le prestazioni versati nel rispettivo Cantone. Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 LAFam essa non può comprendere altre prestazioni oltre agli assegni familiari ai sensi della LAFam. Le altre prestazioni devono essere finanziate separatamente. In caso di perequazione degli oneri, tutte le casse di compensazione per assegni familiari devono essere trattate allo stesso modo.

546 1/13 Soppresso

6. Assegni familiari per persone senza attività lucrativa

6.1 Diritto agli assegni familiari

6.1.1 Disposizioni generali

Art. 19 cpv. 1 LAFam Diritto agli assegni familiari
[1] Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.
[1bis] Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.

Art. 16 OAFami Persone prive di attività lucrativa
Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 1998[12] sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.

601 1/13 Anche la nozione di «persona priva di attività lucrativa» si rifà a quella di «persona senza attività lucrativa» dell'AVS, tuttavia con alcune riserve ed eccezioni in singoli casi.

601.1 1/14 Dal 1° gennaio 2013, anche tutte le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente, e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LAFam sono considerate prive di attività lucrativa. Possono quindi richiedere assegni familiari in qualità di persone prive di attività lucrativa. Per riceverli, devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam. Se un Cantone ha aumentato o soppresso il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam, la soppressione o l'aumento vale anche per queste persone.

I salariati impossibilitati a lavorare che alla fine del termine fissato all'articolo 10 capoverso 1 OAFami non hanno più diritto agli assegni familiari, ai fini delle prestazioni sono trattati anch'essi alla stregua di persone senza attività lucrativa. Hanno diritto a chiedere assegni familiari a questo titolo, se adempiono le condizioni stabilite all'articolo 19 capoverso 2 LAFam o da eventuali disposizioni cantonali più vantaggiose.
Nei casi in cui siano già stati percepiti indebitamente assegni familiari per persone esercitanti un'attività lucrativa, si procede secondo il N. 538.1 *in fine*.

602 1/13 Lo statuto nell'AVS non è rilevante tanto in termini di prestazioni quanto piuttosto in termini di contributi. Non è quindi possibile applicare in ogni caso la prospettiva annuale dell'AVS agli assegni familiari, che sono definiti su base mensile ai fini del mantenimento regolare del figlio.

– Conformemente alla legislazione AVS, un assicurato che cessa di lavorare nel corso dell'anno e che fino a quel momento ha versato almeno il contributo minimo all'AVS per le persone prive di attività lucrativa è di regola considerato per

[12] RS **142.31**.

tutto il resto dell'anno come persona esercitante un'attività lucrativa. Ai fini degli assegni familiari, invece, la persona in questione è considerata per il resto dell'anno come priva di attività lucrativa. Per i mesi rimanenti ha quindi diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché adempia le altre condizioni e, nell'anno civile in questione, non superi il reddito imponibile di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam (v. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo del 26 gennaio 2012, sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa del 9 novembre 2012, sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 agosto 2012, sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo dell'11 dicembre 2013).

Esempio 1
X lascia il suo posto di lavoro il 31 agosto per intraprendere un lungo viaggio fino alla fine dell'anno e comincia una nuova attività lavorativa solo il 1° gennaio dell'anno successivo. Dal 1° gennaio al 30 agosto ha guadagnato 60 000 franchi. Di conseguenza, supera il reddito imponibile di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam (salvo che scenda al di sotto di questo importo in seguito a deduzioni) e pertanto, dal 1° settembre al 31 dicembre, non ha diritto agli assegni familiari in quanto persona priva di attività lucrativa.

Esempio 2
X lavora i primi sei mesi dell'anno, conseguendo un reddito mensile di 3500 franchi. Anche se nell'AVS è considerato come persona esercitante un'attività lucrativa per tutto l'anno, per i mesi da luglio a dicembre ha diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa (purché il reddito imponibile nell'anno in questione resti al di sotto dell'importo limite di cui all'articolo 19 cpv. 2 LAFam e siano adempiute le altre condizioni di diritto).

– Se una persona priva di attività lucrativa inizia un'attività nel corso dell'anno conseguendo un reddito mensile di almeno 587 franchi, il suo diritto agli assegni in quanto persona priva di attività lucrativa cessa in ogni caso.

Va poi verificato l'adempimento delle ulteriori condizioni stabilite nella LAFam. Se non sussiste alcun diritto secondo la LAFam, è

possibile che ne sussista comunque uno in base alle disposizioni cantonali (v. N. 615 e 616).

603 1/13 Hanno diritto agli assegni le seguenti categorie di assicurati:

– le persone prive di attività lucrativa che beneficiano dell'aiuto sociale. Il diritto agli assegni familiari è prioritario rispetto a quello all'aiuto sociale; la riscossione di quest'ultimo non preclude il diritto agli assegni familiari;
– le persone prive di attività lucrativa che beneficiano di una rendita di vecchiaia anticipata;
– i genitori privi di attività lucrativa e in formazione, che non sono ancora soggetti all'obbligo assicurativo secondo la LAVS.

I richiedenti l'asilo privi di attività lucrativa, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora non hanno diritto ad assegni familiari, in quanto, conformemente all'articolo 14 capoverso 2bis LAVS, non sono registrati. Lo stesso vale per le persone oggetto di una decisione d'allontanamento che, conformemente all'articolo 82 LAsi, hanno diritto soltanto al soccorso d'emergenza.

Non appena vengono fissati i contributi AVS per una persona che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 16 lettera d OAFami, essa può far valere il diritto agli assegni familiari in qualità di persona priva di attività lucrativa.

604 1/13 Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione professionale, i cui importi devono ammontare almeno ai limiti inferiori previsti dalla LAFam. Hanno inoltre diritto agli assegni di nascita e di adozione nei Cantoni che li prevedono. Se solo una persona priva di attività lucrativa ha diritto agli assegni di nascita o di adozione, può riceverli anche se un'altra persona ha diritto prioritariamente agli assegni familiari.

605 Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al pagamento dell'importo differenziale (art. 19 cpv. 1 LAFam). Questo principio si applica anche all'assegno di nascita o di adozione.

606 Per il concorso di diritti tra genitori privi di attività lucrativa che vivono con il figlio si veda il N. 409.

606.1 1/13 Dal 1° gennaio 2012, gli assicurati che cessano la loro attività lucrativa prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento (al più presto a partire dal 58° anno d'età) restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. La cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai loro coniugi senza attività lucrativa soggetti all'obbligo contributivo (art. 64 cpv. 2bis LAVS e art. 118 cpv. 2 OAVS). I Cantoni stabiliscono se per questi assicurati gli assegni familiari siano amministrati dalla CAF precedentemente competente o se, per la riscossione di eventuali contributi secondo l'articolo 20 capoverso 2 LAFam e/o per la fissazione e il versamento degli assegni familiari, sia competente lo stesso organo di esecuzione che amministra gli assegni delle altre persone prive di attività lucrativa. Il finanziamento degli assegni familiari è disciplinato in ogni caso dall'articolo 20 LAFam.

606.2 1/13 Per quanto riguarda gli assegni familiari, le persone prive di attività lucrativa sono soggette (sia in termini di prestazioni che di contributi) all'ordinamento del Cantone in cui sono domiciliate anche nel caso in cui per l'AVS siano soggette all'ordinamento di un altro Cantone.
Ad esempio, uno studente privo di attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari per suo figlio nel Cantone in cui è domiciliato e non in quello in cui studia, anche se per l'AVS è affiliato alla cassa di compensazione cantonale di quest'ultimo.

6.1.2 Reddito determinante

Art. 19 cpv. 2 LAFam Diritto agli assegni familiari
[2] Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

Art. 17 OAFami Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa
Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta.

607 1/17 Per avere diritto agli assegni familiari non va superato un reddito imponibile di 42 300 franchi all'anno.

607.1 1/17 La percezione di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa è esclusa per:

- le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
- le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
- un figlio che dà diritto a una prestazione per i figli dell'AI giusta l'articolo 22 capoverso 3 LAI (v. N. 524);
- un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;
- un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano;
- un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di un'indennità giornaliera dell'AI.

Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecuniarie) ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in natura), ma che non beneficiano di una prestazione complementare annua, possono chiedere gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino le altre condizioni (DTF 8C_655/2013 del 18 agosto 2014, consid. 4.4.1).

607.2 1/10 Se una persona sola con figli presenta una richiesta e non sa se l'altro genitore percepisce o potrebbe percepire assegni familiari, la CAF deve procedere ai necessari accertamenti ai sensi dell'articolo 43 LPGA. Se neanche questo procedimento permette di stabilire se siano già versati o potrebbero essere versati assegni familiari, la richiesta va accolta, a condizione che gli altri presupposti siano adempiuti.

608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16–35 LIFD, che definiscono la nozione di reddito e precisano le deduzioni autorizzate.

Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante.

609 È determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.

610 Se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.

610.1 1/13 Se la famiglia vive in Svizzera e uno dei genitori consegue all'estero un reddito che non è soggetto a tassazione in Svizzera, si deve tenere conto non soltanto del reddito imponibile in Svizzera, ma di tutte le entrate (v. la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 novembre 2011).

611 Anche nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i presupposti.

612 In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p. es. divorzio, separazione, inizio di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento.

613 Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LPGA l'avente diritto è tenuto a notificare alla CAF qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

6.2 Finanziamento

Art. 20 LAFam Finanziamento
[1] Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.
[2] I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS.

614 I Cantoni possono chiedere ai Comuni di partecipare al finanziamento. Chi paga il contributo minimo AVS/AI/IPG di 478 franchi versa automaticamente anche il contributo minimo di 392 franchi di cui all'articolo 10 LAVS. Ci si può pertanto basare senz'altro sul contributo minimo AVS/AI/IPG di 478 franchi.

6.3 Competenze dei Cantoni

Art. 21 LAFam Competenze dei Cantoni
Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento.

Art. 18 OAFami Regolamentazioni cantonali più favorevoli
I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

615 I Cantoni possono innalzare o eliminare il limite di reddito.

616 1/13 Possono anche estendere il novero degli aventi diritto. Possono prevedere in particolare che tutte le persone prive di attività lucrativa ai sensi dell'AVS abbiano diritto agli assegni familiari. In altre parole, possono reintegrare le persone escluse dal novero degli aventi diritto in virtù dell'articolo 16 OAFami. I Cantoni possono anche prevedere che determinate categorie di assicurati non prive di attività lucrativa ai sensi dell'AVS abbiano diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa.

Gli articoli 21*a–e* e 28*a* LAFam e gli articoli 18*a–i* e 23*a* OAFami disciplinano il registro degli assegni familiari.

Queste disposizioni e i relativi commenti figurano in una direttiva separata (D-RAFam).

L'accesso completo al registro è riservato agli organi esecutivi degli assegni familiari. Al pubblico sono invece accessibili su Internet (previa digitazione del numero d'assicurato AVS e della data di nascita del figlio) soltanto le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno familiare per un dato figlio.

Accesso pubblico limitato al registro degli assegni familiari

7. Lavoratori indipendenti

7.1 Lavoratori indipendenti nell'agricoltura

701 La LAF resta in vigore come legge speciale.

7.2 Soppresso (Lavoratori indipendenti che esercitano una professione non agricola)

702 1/13 Soppresso (estensione della LAFam ai lavoratori indipendenti dal 1° gennaio 2013)

8. Contenzioso, disposizioni penali e disposizioni finali; statistica

8.1 Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22 LAFam Particolarità del contenzioso
In deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.

Art. 19 OAFami
[1] L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.
[2] Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

801 Le vie legali sono quelle stabilite dalla LPGA ad eccezione del fatto che, per effetto del principio del luogo d'esercizio dell'attività lucrativa, sulle decisioni su ricorso decide sempre il tribunale delle assicurazioni del Cantone di cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari. Le decisioni della CAF possono essere impugnate in virtù dell'articolo 52 capoverso 1 LPGA. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA) davanti al tribunale delle assicurazioni istituito dal Cantone (art. 58 LPGA). Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA). L'articolo 62 capoverso 1bis LPGA attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il

diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. Una disposizione in tal senso è contemplata dall'articolo 19 capoverso 1 OAFami, secondo cui l'UFAS e le CAF coinvolte possono ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni.

801.1 1/10 Conformemente all'articolo 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione e ha un interesse degno di protezione. Ne hanno quindi diritto la madre o il padre, rispettivamente il figlio, in quanto il rifiuto di una richiesta di assegni familiari comporta uno svantaggio economico da cui queste persone sono toccate quanto nessun altro. La loro relazione con l'oggetto del contendere è di particolare prossimità. Per quanto riguarda il diritto di inoltrare richiesta della persona legittimata a ricorrere, si veda il N. 104.

Art. 23 LAFam Disposizioni penali
Gli articoli 87–91 LAVS sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni.

802 Come nella LAF (art. 23 LAF) sono applicabili le disposizioni penali della LAVS.

8.2 Applicabilità della legislazione sull'AVS

Art. 25 LAFam Applicabilità della legislazione sull'AVS
Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia:
a. al trattamento di dati personali (art. 49*a* LAVS);
b. alla comunicazione dei dati (art. 50*a* LAVS);
c. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
d. alla compensazione (art. 20 LAVS);
e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi;
f. al numero d'assicurato AVS (art. 50*c* LAVS);
g. all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (art. 50*d* LAVS).

802.1 1/11 In seguito alla revisione della LAFam del 18 giugno 2010 (istituzione del registro degli assegni familiari) l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (nuovo numero AVS) è ora espressamente prevista anche per gli assegni familiari (art. 25 lett. g LAFam in combinato disposto con l'art. 50*d* LAVS). Tutte

le CAF secondo l'articolo 14 LAFam devono annunciare all'Ufficio centrale di compensazione l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato (art. 134ter OAVS).

802.2 1/13 L'articolo 20 capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile agli assegni familiari in virtù dell'articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la LAFam. Una CAF può pertanto compensare i contributi AVS dovuti da una persona priva di attività lucrativa con gli assegni familiari cui questa ha diritto (v. DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012).
In caso di versamento a terzi, invece, i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari percepiti indebitamente e di cui la CAF ha chiesto la restituzione.

802.3 1/14 L'altro genitore o il figlio maggiorenne ha la facoltà di interporre ricorso contro una decisione della CAF o presentare una richiesta di assegni familiari se il primo avente diritto non lo fa (N. 104). Nella loro qualità di parte (art. 34 LPGA), l'altro genitore e il figlio maggiorenne hanno il diritto di consultare i dati necessari per l'esercizio del loro diritto (art. 47 cpv. 1 lett. b LPGA). Su richiesta la CAF è tenuta ad informarsi sull'eventuale riscossione di assegni familiari da parte di uno dei genitori, sull'importo degli assegni e sul periodo di riscossione dei medesimi. Conformemente all'articolo 50*a* capoverso 4 lettera a LAVS cui rinvia l'articolo 25 lettera b LAFam, questi dati non sono considerati personali e la loro comunicazione è giustificata dall'interesse preponderante del genitore o del figlio che si trovano ostacolati nel far valere il proprio diritto per mancanza di informazioni.

802.4 1/15 Se sono stati percepiti indebitamente assegni familiari, l'obbligo di restituirli incombe al salariato e non al datore di lavoro (v. DTF 140 V 233 dell'8 maggio 2014). Se la pretesa di restituzione non può essere fatta valere nei confronti del salariato, la CAF può esigere il rimborso del danno dal datore di lavoro, a condizione che quest'ultimo sia (co)responsabile del danno (v. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo del 4 luglio 2013).

8.3 Prescrizioni dei Cantoni

Art. 26 LAFam Prescrizioni dei Cantoni
[1] I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 17.
[2] Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.
[3] Le disposizioni cantonali d'esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.

803 Le disposizioni cantonali d'esecuzione devono attenersi al quadro legale fissato nel diritto svizzero dalla LAFam e dalla OAFami.

804 Le disposizioni cantonali d'esecuzione non necessitano dell'approvazione della Confederazione. È sufficiente che siano portate a conoscenza delle autorità federali.

805 Qualora le disposizioni cantonali d'esecuzione violino il diritto federale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 82 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere si fonda sull'articolo 89 LTF. Il ricorso può essere presentato sia al momento della pubblicazione dell'atto normativo sia successivamente in ogni caso d'applicazione concreto:

806 *Ricorsi contro gli atti normativi cantonali al momento della loro pubblicazione (controllo astratto delle norme; art. 82 lett. b e art. 87 LTF*):
- Prima di poter adire il Tribunale federale, occorre avvalersi dei rimedi giuridici cantonali ed esaurire le vie di ricorso cantonali. Il diritto cantonale stabilisce se esiste il diritto di ricorso a livello cantonale, quali sono le autorità competenti e qual è la procedura. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
- Se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale, gli atti giuridici sono impugnabili direttamente mediante ricorso davanti al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 LTF). Il ri-

corso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale (art. 101 LTF).

807 *Ricorsi contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in ogni caso di applicazione dell'atto normativo cantonale (controllo concreto delle norme; art. 95 lett. a LTF*):

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

8.4 Statistica

Art. 27 LAFam Disposizioni d'esecuzione
[1] Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per un'applicazione uniforme.
[2] Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA, il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

Art. 20 OAFami
[1] Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.
[2] I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:
a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all'obbligo di contribuzione;
b. il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative;
c. l'importo delle prestazioni versate;
d. gli aventi diritto e i figli.
[3] I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.

808 Le CAF sono tenute a fornire alle autorità cantonali di vigilanza i dati statistici. La consegna deve avvenire entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno contabile. I dati statistici da fornire sono definiti nelle spiegazioni relative al catalogo dei dati.

809 1/11 Le autorità cantonali di vigilanza informano e istruiscono tempestivamente le casse su questa rilevazione statistica. Verificano l'invio e la qualità dei dati, effettuano, se del caso, le necessarie

correzioni e contattano le casse per chiedere eventuali informazioni supplementari. Dopo i controlli, al più tardi il 15 settembre dell'anno successivo all'anno statistico, trasmettono i dati statistici definitivi e completi all'UFAS. Questi dati costituiscono la base della statistica nazionale.

810 1/13 L'UFAS allestisce la statistica nazionale degli assegni familiari entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno statistico. L'UFAS mette inoltre a disposizione delle autorità cantonali i rispettivi dati cantonali per ulteriore trattamento.

811 1/11 Soppresso

812 1/10 D'intesa con l'UFAS, le autorità cantonali attribuiscono alle CAF un numero d'identificazione individuale permanente.

Allegato 1: Tabella riassuntiva sull'esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all'estero (per maggiori dettagli v. N. 324 segg.)

Categoria	Salariati	Paese di residenza dei figli	Assegni secondo la LAFam			Assegni secondo la LAF			
			Figli fino a 16 anni	Figli dai 16 ai 25 anni	Adeguamento del potere d'acquisto	Figli fino a 16 anni	Figli dai 16 ai 25 anni	Assegni per l'economia domestica*	Adeguamento del potere d'acquisto
Accordo di libera circolazione UE/CH Convenzione AELS	Nazionalità: Stati membri dell'UE e dell'AELS (cittadini CH inclusi)	Stati UE/AELS	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No
	Nazionalità: Stati membri dell'UE e dell'AELS (cittadini CH inclusi)	Altri Stati	No	No	–	No	No	No	–
			Sloveni: sì		No	Cittadini di Belgio, Croazia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Slovenia: sì			No
Stati con una Convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera	Nazionalità: Macedonia, San Marino e Turchia	Figli nel Paese d'origine del salariato o in altri Stati	No	No	–	Sì	Sì	No	No
	Nazionalità: Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Serbia		Sì	Sì	No	Sì	Sì		No
Altri Stati	Nazionalità: altri Stati	Indipendentemente dal Paese di residenza dei figli	No	No	–	No	No	No	–
Eccezione per tutti gli Stati**	Salariati di cui all'articolo 7 capoverso 2 OAFami (indipendentemente dalla nazionalità)	Indipendentemente dal Paese di residenza dei figli	Sì	Sì	Sì	Nessun caso			

* Gli assegni per l'economia domestica vengono versati in ogni caso ai salariati che vivono in un'economia domestica con il coniuge in Svizzera, a prescindere dal Paese di residenza dei figli. Gli assegni per l'economia domestica nella tabella si riferiscono pertanto a casi in cui sia il coniuge sia i figli risiedono all'estero.

** I cittadini delle altre categorie rientrano nella categoria «Eccezione per tutti gli Stati» unicamente se l'appartenenza ad altre categorie non conferisce loro il diritto a maggiori prestazioni.

*** Fino al 31 marzo 2010, gli assegni familiari erano versati anche per i figli residenti all'estero di cittadini del Kosovo.

**** Per i cittadini degli Stati dell'UE/AELS, sono versati assegni familiari secondo la LAFam alle persone esercitanti un'attività lucrativa e a quelle prive di attività lucrativa i cui figli risiedono all'estero. I campi d'applicazione dell'ALC e della Convenzione AELS non si sovrappongono.

Allegato 2: Adeguamento del potere d'acquisto secondo l'articolo 4 capoverso 3 LAFam e l'articolo 8 OAFami

Premessa: si procede a un adeguamento del potere d'acquisto solo in applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 OAFami. Se conformemente alla tabella «Esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all'estero» (v. Allegato 1) un assegno dev'essere adeguato al potere d'acquisto del Paese di residenza dei figli, è possibile stabilire in base alla seguente tabella a quale categoria appartiene il Paese di residenza corrispondente (100 %, 66,67 % o 33,33 % dell'importo minimo legale).

Stati*	Adeguamento del potere d'acquisto
Andorra**, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda**, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands**, Channel Islands**, Denmark, Faeroe Islands**, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong (China), Iceland, Ireland, Isle of Man**, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein**, Luxembourg, Monaco** Netherlands, Norway, Qatar**, San Marino**, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan**, United Arab Emirates**, United Kingdom, United States	100 % dell'importo minimo legale
Antigua and Barbuda, Aruba**, Bahamas**, Barbados, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Equatorial Guinea, Estonia, French Polynesia**, Greenland**, Hungary, Israel, Korea Rep., Latvia, Libya, Lithuania, Macao**, Malta, Netherlands Antilles**, New Caledonia**, New Zealand, Oman, Poland, Portugal, Puerto Rico**, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovak Republic, Slovenia, Trinidad and Tobago	2/3 dell'importo minimo legale
Afghanistan**, Albania, Algeria, American Samoa**, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo (Dem. Rep.), Congo (Rep.), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba**, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt (Arab Rep.), El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia (The), Gaza and Westbank**, Georgia, Ghana, Grenada, Guam**, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Rep.), Iraq**, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Dem. Rep.)**, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Lebanon, Lesotho, Liberia, Macedonia (FYR), Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands**, Mauritania, Mauritius, Mayotte**, Mexico, Micronesia (Fed. Sts.), Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar**, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Northern Mariana Islands**, Pakistan, Palau**, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Rwanda, Samoa, São Tomé and Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia**, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (RB), Vietnam, Virgin Islands (U.S.)**, Yemen (Rep.), Zambia, Zimbabwe**.	1/3 dell'importo minimo legale

* La tabella è stata allestita in base ai dati messi a disposizione dalla Banca mondiale: www.worldbank.org; GNI per capita 2006, Purchasing power parity; World Development Indicators database, World Bank, settembre 2008.

** Nessun dato disponibile. Classificazione operata dall'UFAS.

Allegato 3: Valori limite

Legge federale sugli assegni familiari (LAFam)
Nuovi valori limite in franchi, validi dal 1º gennaio 2015 (Decisione del Consiglio federale del 15.10.2014 sull'adeguamento delle rendite AVS/AI)

Valori limite	All'anno				Al mese			
	2009 2010	2011 2012	2013 2014	dal 1.1.2015	2009 2010	2011 2012	2013 2014	dal 1.1.2015
Reddito minimo per il diritto agli assegni familiari per i salariati giusta l'articolo 13 capoverso 3 LAFam (metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS)	6'840	6'960	7'020	7'050	570	580	585	587
Reddito massimo dei figli in formazione giusta l'articolo 1 capoverso 1 OAFami e l'articolo 49bis capoverso 3 OAVS (importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS)	27'360	27'840	28'080	28'200	2'280	2'320	2'340	2'350
Diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa giusta l'articolo 19 capoverso 2 LAFam (una volta e mezzo l'importo della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS)	41'040	41'760	42'120	42'300	3'420	3'480	3'510	3'525